



Regione Emilia-Romagna

Assemblea Legislativa

UNDICESIMO
RAPPORTO
SULLA LEGISLAZIONE
DELLA REGIONE
EMILIA-ROMAGNA

UNDICESIMO RAPPORTO
SULLA LEGISLAZIONE
DELLA REGIONE
EMILIA-ROMAGNA

IX LEGISLATURA - ANNO 2012

INDICE ANALITICO

INTRODUZIONE	5	
SEZIONE I	DATI QUANTITATIVI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE NORMATIVA REGIONALE IX LEGISLATURA - ANNI 2010/2012	13
SEZIONE II	INIZIATIVA DEI PROGETTI DI LEGGE E DELLA PRODUZIONE LEGISLATIVA EFFETTIVA IX LEGISLATURA ANNI 2010/2012	29
SEZIONE III	FASE ISTRUTTORIA E DECISORIA DEL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO REGIONALE IX LEGISLATURA - ANNI 2010/2012	41
SEZIONE IV	DIMENSIONI DELLE LEGGI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO REGIONALE IX LEGISLATURA - ANNI 2010/2012	53
SEZIONE V	DELEGIFICAZIONE E ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA DELLE COMMISSIONI E DELL'AULA IX LEGISLATURA - ANNI 2010/2012	59
SEZIONE VI	PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI IX LEGISLATURA - ANNI 2010/2012	68
SEZIONE VII	DATI SOSTANZIALI DEL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO REGIONALE IX LEGISLATURA - ANNO 2012	73
SEZIONE VIII	IL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE IX LEGISLATURA - ANNO 2012	80
IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ SOSTANZIALE DELLA LEGISLAZIONE IX LEGISLATURA - ANNO 2012	89	
LA PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE E ATTUAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO IX LEGISLATURA - ANNO 2012	117	
APPENDICE		
MONITORAGGIO DELL'ATTIVITÀ LEGISLATIVA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - SCHEDE TECNICHE IX LEGISLATURA - ANNO 2012	141	

INTRODUZIONE

Il **rapporto sulla legislazione della Regione Emilia-Romagna**, giunto quest'anno alla undicesima edizione, è predisposto annualmente dal Servizio Legislativo e qualità della legislazione dell'Assemblea, in collaborazione con il Servizio Coordinamento Commissioni assembleari e con il Servizio Segreteria Assemblea.

Ormai da diversi anni il Rapporto viene pubblicato nel sito ufficiale dell'Assemblea legislativa; esso, infatti, non intende offrire al lettore soltanto un monitoraggio statistico di ciò che è stato prodotto a livello legislativo nell'anno di riferimento e in quelli precedenti, bensì assolve anche ad una funzione di "comunicazione" alla società civile della realtà regionale, dei suoi processi decisionali, oltre a volere costituire un'occasione di riflessione, soprattutto per i Consiglieri, nonché per i dirigenti e per tutti i funzionari e tecnici che operano nel settore. L'analisi, infatti, dei dati contenuti nel rapporto e delle principali tendenze evolutive della legislazione regionale (che, come vedremo meglio in seguito, evidenziano soprattutto un sensibile ridimensionamento della funzione legislativa dell'Assemblea a favore dell'attività di indirizzo e controllo) può offrire ai destinatari lo

spunto per una valutazione complessiva del primo triennio della IX legislatura: in relazione a quanto è stato approvato in Assemblea sul piano legislativo e amministrativo e alle tante iniziative cui l'Assemblea ha aderito, per cercare di rispondere alle esigenze dei cittadini emiliano-romagnoli, garantendo il "buon funzionamento" della macchina regionale e incrementando la qualità e l'efficacia della legislazione regionale.

Proprio il Rapporto annuale sulla legislazione (la cui stesura, inizialmente, era stata "suggerita" alle Regioni dall'Osservatorio sulla legislazione della Camera dei Deputati), si colloca oggi tra gli strumenti per la qualità della normazione, in forza di quanto previsto dal comma 2, dell'art.45 del nuovo Regolamento interno, avente ad oggetto "Metodi per l'esercizio della attività legislativa, di programmazione e regolamentare", e, dall'inizio della IX legislatura, esso rientra altresì tra le competenze attribuite alla VI Commissione assembleare permanente "Statuto e regolamento".

OGGETTO DELL'UNDICESIMO RAPPORTO E PRINCIPALI TENDENZE DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE

L'Undicesimo rapporto sulla legislazione della

Regione Emilia-Romagna ha ad oggetto principalmente l'analisi della attività di produzione normativa svolta in Regione nell'anno 2012.

I dati quantitativi e sostanziali che attengono alla legislazione regionale prodotta lo scorso anno, unitamente a quelli relativi al primo biennio della IX legislatura, vengono talvolta analizzati in raffronto con quelli inerenti la produzione legislativa delle due precedenti legislature, per valutare se le relative tendenze risultino o meno confermate anche nella corrente legislatura.

Quest'anno, per facilitare il lettore nell'analisi dei dati contenuti nel Rapporto, si è ritenuto opportuno suddividere i grafici e le tabelle che lo compongono in alcune sezioni, perlopiù corrispondenti alle principali fasi del procedimento legislativo regionale o che descrivono istituti tra loro omogenei. Ciascuna sezione la si è fatta precedere da una breve relazione illustrativa che ha come scopo principale quello di fare sì che il lettore, ancor prima di esaminare i dati racchiusi nei grafici e nelle tabelle che seguono, possa facilmente individuare le principali tendenze evolutive della legislazione regionale prodotta nel primo triennio della corrente legislatura, per poi raffrontarle con le tendenze prevalse nelle precedenti legislature (in particolare la VII e l'VIII).

In via di estrema sintesi, la maggior parte dei

dati inerenti la produzione normativa dello scorso anno e, più in generale, del primo triennio della IX legislatura, conferma alcune **tendenze "fondamentali" della legislazione regionale**, già rilevate nel corso di tutta l'VIII legislatura, e, talvolta, anche nella legislatura precedente, tra cui:

- la **stabilizzazione** del **numero delle leggi approvate** (che fa seguito al progressivo decremento registrato soprattutto nel passaggio dalla VII all' VIII legislatura. Il numero delle leggi scende, infatti, da 49 nel 1996, a 21 lo scorso anno, come del resto anche nel 2005 e 2006);
- la costante **esiguità** della **produzione regolamentare regionale** (con solo 3 regolamenti approvati nel primo triennio della corrente legislatura) ;
- la **superiorità** del **contributo dei Consiglieri**, rispetto alla Giunta, **all'iniziativa dei P.d.L.**;
- la **superiorità** del contributo della **Giunta**, rispetto ad ogni altra iniziativa, alla **produzione legislativa effettiva** (anche se nel corso del primo triennio della corrente legislatura risulta un sensibile incremento del contributo dell'iniziativa consiliare che si attesta ad un 24% del totale delle leggi approvate nel 2012, a fronte di un 57% della Giunta);
- il maggior **carico istruttorio** della **I Commissione** "Bilancio programmazione affari generali ed istituzionali", e la completa at-

tuazione dell'istituto del relatore del progetto di legge (nel senso che, per ciascun progetto di legge poi approvato, il relatore viene sempre nominato fin dall'inizio della trattazione);

- la **superiore capacità emendatrice** dei P.d.l. propria delle **Commissioni** rispetto all'Aula (e ciò sia in termini di numero di leggi emendate che di emendamenti approvati);
- il ricorso costante e significativo del legislatore regionale alla "**delegificazione**" quale strumento per alleggerire il corpus normativo regionale (ben il 57% delle leggi approvate lo scorso anno contengono delegificazioni) e la superiorità del numero di **rinvii ad atti non legislativi della Giunta**, in linea con la ripartizione di competenze prevista dallo Statuto tra Giunta e Assemblea;
- la **prevalenza** delle **leggi** che costituiscono esercizio di **potestà "concorrente"**, sia pur aumentando, negli anni, il numero delle leggi riconducibili alla potestà "primaria" (nell'VIII legislatura, ad esempio, le leggi riconducibili alla potestà "concorrente" hanno costituito complessivamente il 59% del totale, a fronte del 41% di leggi riconducibili alla potestà "primaria").

Risulta poi mantenersi stabile nel corso delle legislature anche l'**attività di programmazione dell'Assemblea**, monitorata attraverso l'analisi dei principali **atti di pianificazione e indirizzo** dalla stessa approvati.

Solo in relazione ad un minore numero di dati, invece, emergono nella legislazione regionale approvata nel 2012 (e, talvolta, anche nelle leggi del primo biennio della corrente legislatura) delle **tendenze in parte diverse da quelle rilevate nella legislatura precedente**, e che, solo la legislazione degli anni a venire potrà confermare, ad esempio:

- il **calo** del numero **delle leggi abrogate** (poiché negli ultimi anni il legislatore regionale ha proceduto a disciplinare ex novo o a riordinare settori o materie della legislazione regionale attraverso delle "novelle", ovvero leggi che intervengono meramente in modifica di leggi preesistenti senza abrogarle);
- la progressiva **diminuzione dei tempi medi di approvazione delle leggi** (occorrendo lo scorso anno 64gg di media per l'approvazione di un P.d.l. in Aula, a fronte dei 122gg impiegati nel 2006, o dei 171gg impiegati nel 2008);
- sul piano del contenzioso Stato-Regioni, l'**assenza di ricorsi del Governo** avverso le leggi emiliano-romagnole approvate nel primo triennio della IX legislatura (a fronte invece di 20 leggi impugnate nella VII legislatura, e di 7 leggi impugnate nel corso dell'VIII legislatura).

I dati, infine, relativi alle **prerogative dei Consiglieri regionali**, che evidenziano un sensibile incremento del numero delle istanze di accesso presentate ex art.30 dello Statuto (dal maggio

2010 al 31 dicembre 2012 sono state presentate ben 816 istanze a fronte di 121 presentate nel primo triennio della trascorsa legislatura, in tal modo superando sensibilmente il totale delle istanze di accesso presentate nei cinque anni della legislatura precedente, ovvero 447), unitamente ai dati relativi al costante e rilevante esercizio dell'**attività di sindacato ispettivo**, confermano le conclusioni cui si era pervenuti già nel "Decimo rapporto", ovvero che, nella IX legislatura, si rileva un tendenziale **rafforzamento** della funzione di "**controllo ispettivo**" dell'Assemblea sull'attività della Giunta e dell'amministrazione regionale.

Anche con riferimento all'**attività di valutazione delle politiche pubbliche** si registra un rilancio della **funzione di "controllo" dell'Assemblea** sull'attuazione delle leggi regionali, mediante il periodico esame in Commissione assembleare delle relazioni di ritorno presentate dalla Giunta all'Assemblea, in risposta alle clausole valutative contenute nelle leggi regionali.

STRUTTURA COMPLESSIVA DELL'OPERA

Nell' "Undicesimo rapporto" si è cercato di mantenere l'impianto degli anni precedenti, sia dal punto di vista del linguaggio utilizzato, ovvero, sintetico, semplice e non specialistico, nell'ottica del più ampio coinvolgimento al processo decisionale regionale, sia dal punto di vista dei dati analizzati, in quanto solo

l'analisi degli stessi dati protratta nel tempo consente di cogliere la stabilità o l'evolversi dei fenomeni osservati.

Pertanto, come già anticipato, i dati in esso analizzati sono stati tendenzialmente raggruppati in sezioni che ripercorrono la successione delle principali fasi in cui si articola il procedimento legislativo regionale (ovvero, l'iniziativa legislativa - l'istruttoria in Commissione - la decisione in Aula).

Dunque, la prima parte dell'"Undicesimo rapporto" dedica una particolare attenzione ai progetti di legge regionali presentati dal 1 gennaio al 31 dicembre 2012, analizzandone l'iniziativa ed il loro tasso di successo. Seguono, poi, i dati inerenti la fase istruttoria del procedimento legislativo nelle Commissioni e la fase decisoria in Aula, che riguardano, in particolare, la presentazione e votazione di emendamenti, sia in Commissione che in Aula, lo svolgimento delle sedute, le udienze conoscitive indette dalle Commissioni. Si è continuato inoltre a monitorare l'attività della Commissione regionale per la promozione di condizioni di piena parità tra donne e uomini, che, dal 2011, in attuazione dell'art.41 dello Statuto regionale e della legge regionale n. 8 del 2011, opera esprimendo, in particolare, valutazioni in ordine a provvedimenti ed iniziative riguardanti il contrasto ad ogni forma di discriminazione di genere e la promozione di politiche di pari opportunità.

Come nel precedente rapporto, inoltre, si è deciso di proseguire il monitoraggio dell'attività amministrativa dell'Assemblea (esaminando, in particolare, gli atti di indirizzo e programmazione generale deliberati dall'Assemblea e i pareri resi, per legge, dalle Commissioni assembleari su atti non regolamentari della Giunta).

Si è continuato altresì il monitoraggio dell'attività di sindacato ispettivo e dell'esercizio del diritto di accesso da parte dei Consiglieri regionali, di cui all'art.30 dello Statuto.

Una sezione del Rapporto è poi dedicata ai principali dati "sostanziali" inerenti la produzione legislativa dello scorso anno. Si è proceduto, pertanto, a classificare le leggi prodotte nel 2012 sulla base dei seguenti criteri: la tipologia prevalente delle norme in esse contenute; la tecnica redazionale utilizzata dal legislatore; i macrosettori di intervento legislativo; la riconducibilità alla potestà legislativa regionale concorrente o "primaria" di cui all'art.117, commi 3 e 4 della Costituzione.

Si sono anche analizzate le "dimensioni" e i tempi del procedimento legislativo regionale, calcolando in particolare il numero dei giorni che impiega un progetto di legge dall'assegnazione alla Commissione assembleare competente, all'approvazione in Aula.

L'ultima sezione del Rapporto è poi dedicata ai conflitti di competenza tra lo Stato e la Regione

Emilia-Romagna. In tale sezione vengono riportati i ricorsi presentati annualmente dal Governo avverso le nostre leggi regionali e viceversa.

Come gli anni precedenti, infine, fa parte integrante e conclude l' "Undicesimo Rapporto" un' Appendice, dove si trovano delle schede tecniche che illustrano, in modo sintetico, il contenuto essenziale delle leggi regionali approvate nell'anno 2012.

QUALITÀ SOSTANZIALE DELLA LEGISLAZIONE

Poiché anche nel 2012 è proseguita in Assemblea l'attività di analisi delle politiche pubbliche, l' "Undicesimo rapporto" ne dà conto in un apposito capitolo dedicato al tema del "miglioramento della qualità sostanziale della legislazione".

Con riferimento al 2012, in particolare, si sottolinea:

- la conclusione della prima missione valutativa dell'Assemblea sui voucher conciliativi per i nidi d'infanzia;
- l'esercizio delle competenze in materia di "promozione delle attività di controllo e valutazione delle leggi, clausole valutative e missioni valutative" da parte della VI Commissione "Statuto e Regolamento";
- l'attività svolta dal gruppo di lavoro interregionale fra Assemblea e Giunta per l'analisi e l'applicazione delle clausole valutative.

La missione valutativa sui voucher conciliativi ha riguardato l'analisi dell'attuazione e dei risultati di un intervento previsto dalla L. R. 17/2005 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro" e si caratterizza per essere la prima missione realizzata in via sperimentale in Emilia-Romagna.

I risultati sono stati presentati in una seduta congiunta delle Commissioni IV, V, e VI, ed un approfondimento in ottica di genere è stato presentato nella "Commissione per la promozione di condizioni di piena parità tra donne e uomini". Le domande di valutazione che hanno guidato l'analisi, hanno riguardato sia l'attuazione che gli effetti della politica dei voucher, e le informazioni sono state raccolte attraverso un mix di strumenti di rilevazione: non solo mediante l'analisi dei dati e della documentazione amministrativa, ma coinvolgendo attivamente i soggetti interessati (Comuni, genitori, nidi d'infanzia privati) con workshop, questionari, interviste di approfondimento. Dall'analisi sono emersi giudizi positivi ed elementi di criticità, ripresi da una risoluzione (la num. 3730 approvata dall'Assemblea il 26 marzo 2013), con la quale l'Assemblea impegna la Giunta a riproporre la politica dei voucher. Nella risoluzione si individuano, inoltre, alcuni suggerimenti per superare le criticità evidenziate, esempio

questo del contributo che la valutazione può fornire alla riprogrammazione delle politiche.

Per quanto riguarda le clausole valutative e le relazioni di ritorno, anche nel 2012 tutti i pdl che contenevano una clausola valutativa sono stati esaminati dalla VI Commissione in sede consultiva, e poi dalle Commissioni di merito, al fine di esprimere un parere.

Questa attività è supportata dal gruppo di lavoro tecnico fra Assemblea e Giunta che interviene sia effettuando il monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalle clausole (in base alle diverse scadenze previste dalle clausole e comunque in seguito alle segnalazioni effettuate da parte del Presidente dell'Assemblea, ai sensi di quanto previsto dall'art.103, comma 3, del Regolamento) sia realizzando una prima analisi tecnica su una bozza di relazione in risposta alle clausole.

RAPPORTI TRA DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA E ORDINAMENTO REGIONALE

Come nei precedenti rapporti, anche l' "Undicesimo Rapporto" ha un capitolo finale dedicato all'attività europea ed internazionale della Regione. L'anno 2012, infatti, ha rappresentato la continuazione delle attività che hanno dato seguito alla Sessione comunitaria 2011 dell'Assemblea legislativa, nonché l'avvio dei lavori della Sessione comunitaria 2012.

La sessione comunitaria 2012 si è conclusa nei termini previsti dalla legge regionale n.16/2008, ovvero nel mese di aprile, con l'approvazione da parte dell'Assemblea legislativa della Risoluzioneogg. n. 2615 "Sessione comunitaria 2012 - Indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fase ascendente e discendente del diritto dell'Unione Europea".

Con riferimento alla fase ascendente si sottolinea che alla data del 31 dicembre 2012 sono stati segnalati e successivamente analizzati 7 atti tra Comunicazioni e proposte di atti legislativi presentati dalla Commissione europea, con la formulazione e l'invio di osservazioni su tutti. Si segnala, inoltre, la partecipazione dell'Assemblea a tre consultazioni pubbliche della Commissione europea.

Per quanto riguarda la fase discendente, come di consueto, nella Risoluzioneogg. n. 2615 sono stati formulati ulteriori indirizzi il cui seguito, insieme allo stato di adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea, potrà essere verificato nel corso del 2013.

Con riferimento poi all'attività internazionale della Regione, nel corso del 2012 è stata ratificata una Intesa con il Ministero del Lavoro, Affari Sociali e Pari Opportunità della Repubblica di Albania.

Infine, come ogni anno, si sono riportati i

dati sull'incidenza del diritto e delle politiche dell'Unione europea sulle leggi e regolamenti regionali approvati nel 2012, insieme ad un riepilogo e confronto dei dati sull'incidenza del diritto europeo rilevati a partire dall'anno 2005.

Produzione normativa complessiva

Dall'analisi dei dati inerenti la produzione legislativa del primo triennio della IX legislatura, risulta che, nell'anno di avvio della legislatura sono state approvate 10 leggi, nel 2011 ne sono state approvate 24, mentre lo scorso anno, dal 1 gennaio al 31 dicembre 2012, sono state approvate 21 leggi. Nel confrontare il numero complessivo delle leggi prodotte nel triennio sopra considerato non si può non tenere conto del fatto che, le dieci leggi approvate nel 2010 si riferiscono ad un breve periodo di attività legislativa e non ad un intero anno, in quanto l'avvio della IX legislatura risale al 10 maggio 2010, data della prima seduta dell'Assemblea legislativa neo-eletta.

Nello stesso triennio sono stati emanati anche 3 regolamenti, uno per ciascun anno, attuativi di precedenti leggi regionali. Tutti e tre i regolamenti sono stati deliberati dall'organo cui lo Statuto regionale ha attribuito la potestà regolamentare in via generale, ovvero la Giunta, previo parere di conformità allo Statuto e alla legge, espresso dall'Assemblea legislativa, in forza di quanto previsto dall'art.28, comma 4, lett. n) dello Statuto.

Andamento della produzione legislativa

In merito all'andamento della produzione legislativa, i dati esaminati nell'“Undicesimo rapporto” attestano che, dopo il sensibile e costante decremento del numero delle leggi regionali approvate nel corso della VI e VII legislatura, risulta, nel corso dell' VIII legislatura (anni 2005-2010), una tendenza alla “stabilizzazione” dell'attività di produzione legislativa che, al momento, anche i dati relativi al primo triennio della IX legislatura sembrano confermare. Il numero delle leggi, infatti, scende (prendendo il primo anno “intero” della VI legislatura) da 49 nel 1996, a 21 lo scorso anno (come del resto anche nel 2005 e 2006) .

Premesso inoltre che, per tasso di legislazione deve intendersi il numero di leggi approvate dall' Assemblea legislativa in un'unità di tempo determinata, risulta che, anche il tasso mensile medio di legislazione del 2012, pari a 1,7 leggi/mese, conferma il fenomeno della stabilizzazione del numero delle leggi sopra descritto, in quanto esso è del tutto corrispondente al tasso mensile medio registrato negli anni

di avvio della precedente legislatura (ovvero, nel 2005 e 2006, in cui sono state approvate dall'Assemblea, in ciascun anno, 21 leggi).

Come già rilevato nei precedenti rapporti regionali, la tendenza relativa al calo e alla successiva stabilizzazione del numero delle leggi approvate, è connessa, in primo luogo (e in misura maggiore nella VII legislatura rispetto alle successive), alla volontà del legislatore regionale di effettuare interventi di semplificazione, riordino e razionalizzazione del corpus normativo mediante "poche" leggi ma di "settore," alcune delle quali a carattere "organico" ovvero, leggi dirette a riordinare o ridisciplinare intere materie o settori della legislazione regionale, disponendo, di regola, contestualmente anche l'abrogazione di leggi ritenute ormai superate.

In secondo luogo, si è ritenuto negli anni di potere collegare il progressivo decremento della produzione normativa regionale anche alla scelta effettuata dal legislatore (sempre in misura maggiore nella VII legislatura rispetto alle successive) di rinviare a successivi atti non legislativi (prevalentemente della Giunta, o della Regione), la disciplina di dettaglio della materia oggetto della legge (c.d. fenomeno della "delegificazione").

Come nei precedenti rapporti, si ribadisce, però, che il mero dato quantitativo non è mai

di per sé esaustivo per valutare compiutamente la qualità della produzione legislativa regionale, dovendosi necessariamente avere riguardo anche al contenuto e alle dimensioni delle leggi stesse; anche l'articolato della legge, infatti, (suddiviso in articoli e commi), può essere visto come un importante indicatore, se non in senso stretto della "qualità", almeno della complessità della legislazione prodotta nel periodo considerato.

Infine, nella valutazione complessiva dell'andamento della produzione legislativa del primo triennio della IX legislatura (come del resto anche negli anni precedenti), non si deve tralasciare che, in alcuni importanti ambiti, (come si vedrà meglio nelle slide della sezione dedicata alle prerogative dei consiglieri) la nostra Regione opera anche attraverso atti di indirizzo e programmazione assembleari, cui la legge rinvia (in particolare, da maggio a dicembre 2010, l'Assemblea legislativa ha deliberato 10 atti di programmazione e pianificazione, 11 sono stati deliberati nel 2011 e ulteriori 9 lo scorso anno).

Abrogazioni

Con riferimento alla produzione legislativa regionale del primo triennio della IX legislatura, risultano abrogate complessivamente soltanto 6 leggi. Il ricorso da parte del legislatore regionale all'abrogazione di intere leggi, o parti di esse, quale strumento per decongestionare

il corpus normativo regionale, sembra pertanto segnare una battuta d'arresto. Il che può trovare giustificazione, in primo luogo, nel fatto che il riordino e la razionalizzazione della legislazione regionale sono stati compiuti prevalentemente nella VII legislatura (nel corso della quale sono state abrogate ben 82 leggi), per poi proseguire nel corso dell' VIII legislatura con l'abrogazione di altre 35 leggi. In secondo luogo, il calo del numero delle abrogazioni che si riscontra nel primo triennio della IX legislatura, può ricollegarsi al fatto che, le leggi di "settore" a carattere "organico" approvate in tali anni, hanno disciplinato ex novo o riordinato interi settori o materie della legislazione regionale senza contestualmente prevedere l'abrogazione delle leggi vigenti. Proprio nel 2012, ad esempio, 3 delle 5 leggi di settore "organiche" approvate (ovvero la L.R. n. 3 in materia di VIA, la L.R. n. 6 in materia di servizi educativi, e la L.R. n. 17 in tema di riduzione dei costi della politica), pur riordinando ampi settori della legislazione regionale, sono state adottate con la tecnica legislativa della novella, intervenendo pertanto solo in modifica delle leggi preesistenti, senza abrogarle.

Leggi regionali vigenti

Per convenzione adottata fin dal primo rapporto sulla legislazione, il dato relativo al numero delle leggi regionali vigenti si ricava

sottraendo dal numero complessivo delle leggi regionali approvate dalla prima legislatura (anno 1971), il numero delle leggi abrogate e quello delle leggi di carattere finanziario (ovvero la legge finanziaria, la legge di bilancio, il rendiconto e i provvedimenti di rifinanziamento, che, in linea generale, hanno efficacia solo per gli anni di riferimento).

Pertanto, poiché nella nostra Regione dal 1971 sono state approvate complessivamente 1649 leggi, di cui 267 finanziarie, e ne sono state esplicitamente abrogate 644, risultano vigenti, al 31 dicembre 2012, 738 leggi regionali.

Risulta inoltre che, le 738 leggi vigenti al 31 dicembre 2012, costituiscono soltanto il 45% del totale delle leggi complessivamente approvate dalla prima legislatura (anno 1971), e che tale rapporto percentuale è rimasto pressoché invariato fin dalla VII legislatura (stabilizzandosi fino al 2010 al 44%), a testimonianza della costante volontà del legislatore di razionalizzare nel corso degli anni il corpus normativo regionale.

Il lieve incremento della percentuale delle leggi vigenti (ovvero dal 44% al 45%) che si registra nella IX legislatura è senz'altro da ricollegarsi alla tendenziale diminuzione del numero delle leggi abrogate nel triennio considerato, come prima anticipato.

Andamento della produzione regolamentare - Regolamenti vigenti

Circa l'andamento della produzione regolamentare regionale, i dati relativi al primo triennio della IX legislatura (con 1 solo regolamento approvato in ciascun anno) risultano pienamente in linea con quelli delle due precedenti legislature, attestando che, sia prima che dopo l'adozione del nuovo Statuto regionale, la produzione regolamentare in Emilia-Romagna si è mantenuta costantemente esigua. E ciò diversamente da quanto si registra nelle altre regioni a statuto ordinario, che, ormai da diversi anni, mostrano di utilizzare maggiormente, rispetto all'Emilia-Romagna, la fonte normativa secondaria (nel solo 2010, ad esempio, la Puglia ha emanato 24 regolamenti, la Toscana 20 ed il Piemonte 22).


Da un'analisi di tipo "sostanziale" dei 3 regolamenti regionali emanati nel primo triennio della IX legislatura, risulta che uno è intervenuto nel macrosettore "Territorio e ambiente" e due hanno inciso sul macrosettore "Sviluppo economico e attività produttive".

Infine, dato che dal 1971 alla fine dello scorso anno sono stati emanati nella nostra Regione complessivamente 92 regolamenti, e negli stessi anni ne sono stati abrogati espressamente 47, risultano vigenti, al 31 dicembre 2012, 45 regolamenti regionali.

NUMERO LEGGE	TITOLO LEGGE
1	ANAGRAFE PUBBLICA DEGLI ELETTI E DEI NOMINATI. DISPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA E L'INFORMAZIONE
2	MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1 FEBBRAIO 2000, N. 3 (RIORDINO DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA-ROMAGNA)
3	RIFORMA DELLA LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 1999, N. 9 (DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE). DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE
4	MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 OTTOBRE 2009, N. 13 (ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI) PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALL'ASSOCIAZIONE RETE POLITECNICA REGIONALE
5	PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALL'ASSOCIAZIONE RETE POLITECNICA REGIONALE
6	MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2000, N. 1 (NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA)
7	DISPOSIZIONI PER LA BONIFICA. MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 1984, N. 42 (NUOVE NORME IN MATERIA DI ENTI DI BONIFICA. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE)
8	MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 25 OTTOBRE 2000, N. 29 "DISCIPLINA DEL REFERENDUM SULLE LEGGI REGIONALI DI REVISIONE STATUTARIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 123 DELLA COSTITUZIONE "
9	LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
10	ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014 A NORMA DELL'ARTICOLO 30 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
11	NORME PER LA TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E DELL'ECOSISTEMA ACQUATICO E PER LA DISCIPLINA DELLA PESCA, DELL'ACQUACOLTURA E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE NELLE ACQUE INTERNE
12	PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA A RETI INTERNAZIONALI SCIENTIFICHE IN AMBITO SANITARIO
13	NORME PER LA COPERTURA DEI RISCHI DERIVANTI DA RESPONSABILITÀ CIVILE NEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
14	RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011
15	NORME IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI
16	NORME PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 20 E DEL 29 MAGGIO 2012


17	NORME PER L'ADEGUAMENTO ALL'ART. 2 (RIDUZIONE DEI COSTI DELLA POLITICA) DEL DECRETO LEGGE 10 OTTOBRE 2012 N. 174 (DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA E FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI TERRITORIALI, NONCHÉ ULTERIORI DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE NEL MAGGIO 2012) - CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 DICEMBRE 2012, N. 213 - E ALTRE DISPOSIZIONI. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 APRILE 1995, N. 42 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO AGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE), ALLA LEGGE REGIONALE 8 SETTEMBRE 1997, N. 32 (FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI - MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 14 APRILE 1992, N. 42) E ALLA LEGGE REGIONALE 30 MARZO 2012, N. 1 (ANAGRAFE PUBBLICA DEGLI ELETTI E NOMINATI - DISPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA E L'INFORMAZIONE)
18	ISTITUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 14, CO. 1, LETT. E) DEL DECRETO LEGGE 13 AGOSTO 2011, N. 138 (ULTERIORI MISURE URGENTI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA E PER LO SVILUPPO) - CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 14 SETTEMBRE 2011, N. 148 - DEL COLLEGIO REGIONALE DEI REVISORI DEI CONTI, QUALE ORGANO DI VIGILANZA SULLA REGOLARITÀ CONTABILE, FINANZIARIA ED ECONOMICA DELLA GESTIONE DELL'ENTE
19	LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015
20	BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015
21	MISURE PER ASSICURARE IL GOVERNO TERRITORIALE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE SECONDO I PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ, DIFFERENZIAZIONE ED ADEGUATEZZA

PRODUZIONE NORMATIVA COMPLESSIVA - ANNI 2010/2012




ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE NORMATIVA REGIONALE DAL 1996 AL 31 DICEMBRE 2012


SEZIONE I DATI QUANTITATIVI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE NORMATIVA REGIONALE | IX LEGISLATURA - ANNI 2010/2012




TASSO MENSILE DI LEGISLAZIONE ANNI 2010/2012




LEGGI ABROGATE ANNI 2010-2012



LEGGI PROMULGATE E ABROGATE DAL 1971 LEGGI VIGENTI AL 31 DICEMBRE 2012



RAPPORTO PERCENTUALE TRA LEGGI PRODOTTE DAL 1971 E LEGGI VIGENTI AL 31 DICEMBRE 2012



□ Leggi abrogate e
finanz


■ Leggi vigenti

REGOLAMENTI REGIONALI ANNI 2010/2012


n.1/2010 Giunta	Regolamento regionale in materia di volontariato di Protezione Civile dell'Emilia-Romagna
n.1/2011 Giunta	Regolamento regionale ai sensi dell'articolo 8 della Legge regionale 6 marzo 2007, n. 4. Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari
n.1/2012 Giunta	Regolamento delle procedure autorizzative relative alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica di competenza regionale in attuazione dell'articolo 16, comma 1, della Legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia)

REGOLAMENTI REGIONALI VII VIII E IX LEGISLATURA

SEZIONE I DATI QUANTITATIVI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE NORMATIVA REGIONALE | IX LEGISLATURA - ANNI 2010/2012



REGOLAMENTI EMANATI E ABROGATI DAL 1971 REGOLAMENTI VIGENTI AL 31 DICEMBRE 2012



Progetti di legge regionali e iniziativa

I dati relativi alla composizione interna dell'iniziativa legislativa nel primo triennio della IX legislatura, evidenziano, sia pure in misura maggiore nel 2010 e 2011, una sensibile prevalenza numerica dei progetti di legge presentati dai Consiglieri rispetto a quelli presentati dalla Giunta, confermando pertanto una tendenza già vista costantemente anche nelle due precedenti legislature. In particolare, dal 1 gennaio al 31 dicembre 2012, risulta che i Consiglieri hanno presentato 27 progetti di legge (pari al 54% del totale) a fronte di 21 progetti presentati dalla Giunta (pari al 42%).

Il dato appena visto, relativo alla superiorità numerica dei progetti di legge di iniziativa consiliare rispetto a quelli presentati dalla Giunta, si rovescia se si fa invece riferimento all'iniziativa delle leggi effettivamente approvate.

Risulta, infatti, dall'“Undicesimo rapporto”, che nei primi tre anni della IX legislatura il tasso di successo dei P.d.L. di iniziativa della Giunta (ovvero il rapporto tra progetti presentati e progetti divenuti legge) è pari all'71%, e, dunque, sensibilmente superiore

a quello dei progetti di iniziativa consiliare, che si attesta, invece, ad un 10%. (Deve però precisarsi, per una corretta lettura dei dati contenuti nelle successive slide, che al fine del computo del tasso di successo, si è preferito non conteggiare le 8 leggi di iniziativa mista approvate dall'inizio della IX legislatura e derivanti dall'abbinamento di proposte di legge di iniziativa della Giunta e dei Consiglieri).

Nel triennio considerato l'iniziativa popolare e degli enti locali si attesta ad un 4%, con 5 proposte di legge di iniziativa di enti locali, di cui 2 derivanti dalla precedente legislatura perché non ancora trattate, ai sensi di quanto previsto dall'art.18, comma 5, dello Statuto. Al 31 dicembre 2012 risulta che solo 2 delle 5 proposte di legge di cui sopra sono ancora giacenti, in quanto le altre 3 sono state abbinate e successivamente licenziate dalla Commissione assembleare competente, approdando poi in Aula, dove è stata approvata, in materia di bonifica, la L.R. n. 7/2012.

Le 2 proposte di legge giacenti, invece, vertono sulla materia dei rifiuti.

Risulta inoltre che, nel primo triennio della IX legislatura sono state presentate anche 8 proposte di legge alle Camere, stante la facoltà che gli artt. 71 e 121 della Cost. riconoscono in tal senso ai Consigli regionali. Tali proposte di legge sono tutte di iniziativa consiliare, e, al momento in cui si scrive, nessuna di esse risulta approvata con delibera assembleare.

Infine, può rilevarsi che, il diverso peso che i soggetti titolari dell'iniziativa legislativa regionale hanno nel processo di approvazione delle leggi risulta in modo evidente, oltre da quanto sopra visto, anche dai dati relativi ai progetti di legge rimasti giacenti, ovvero, quei progetti che, pur già assegnati alle Commissioni competenti per la relativa trattazione, non sono stati ancora da esse esaminati e licenziati, e che se non vengono trattati entro la fine della legislatura decadono (eccezion fatta per quelli di iniziativa popolare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 50, comma 6, dello Statuto). Risulta infatti che, al 31 dicembre 2012, i progetti di legge rimasti giacenti sono complessivamente 63. Ma di essi, la maggior parte, ovvero, 55 sono di iniziativa consiliare, solo 6 di iniziativa della Giunta e 2 di iniziativa popolare.

Leggi approvate e iniziativa

Sul piano della produzione legislativa effettiva, risulta che, nel 2012, su un totale di 21

leggi approvate, 12 (ovvero il 57%) sono di iniziativa della Giunta, 5 (ovvero il 24%) sono di iniziativa consiliare, e ulteriori 4 leggi (pari al 19%) sono di iniziativa mista.

Al riguardo si precisa che, quando si parla di "iniziativa mista," si fa riferimento al caso in cui una legge nasce dall'abbinamento, in fase istruttoria, di più progetti di legge aventi contenuto simile, e presentati da più soggetti tra quelli a ciò legittimati (ovvero Giunta, Consiglieri, iniziativa popolare e degli enti locali).

Esaminando poi i dati complessivi relativi all'iniziativa delle leggi approvate nel primo triennio della IX legislatura, risulta che, pur essendo la Giunta il soggetto che concorre maggiormente alla produzione legislativa effettiva di ciascun anno (rispettivamente con il 90%, il 66%, e il 57% delle leggi), vi è un sensibile incremento del contributo dell'iniziativa consiliare che sale, dal 10% nel 2010, al 17% nel 2011, fino ad arrivare ad un 24% del totale delle leggi approvate lo scorso anno. Oltretutto, non deve tralasciarsi che, delle 37 leggi approvate dal 2010 al 2012, di iniziativa della Giunta, 15 (ovvero il 41% del totale delle leggi approvate), sono ad iniziativa vincolata, trattandosi di leggi legate alla necessaria manovra di bilancio regionale.

Quanto al grado di trasversalità politica delle leggi di iniziativa consiliare approvate lo


scorso anno, esso risulta piuttosto elevato, in quanto 4 leggi delle 5 approvate nascono da un progetto di legge presentato congiuntamente da consiglieri appartenenti a gruppi di maggioranza e da consiglieri appartenenti a gruppi di opposizione. Trattasi di leggi che incidono tutte sul macrosettore dell'ordinamento istituzionale regionale, ovvero, la L.R. n. 4 di modifica del Consiglio delle autonomie locali, la L.R. n. 8 che interviene sulla disciplina del referendum sulle leggi regionali di revisione statutaria, la L.R. n. 17 in tema di riduzione dei costi della politica e la L.R. n. 18 sull'istituzione del Collegio regionale dei revisori dei conti.

Nel periodo considerato risulta, infine, anche un sensibile incremento delle leggi di iniziativa mista che, da uno 0% nell'anno di avvio della IX legislatura si attestano lo scorso anno ad un 19% (trattasi delle seguenti leggi regionali: L.R. n. 3 in materia di valutazione di impatto ambientale, L.R. n. 7 in materia di bonifica, L.R. n. 11 in materia di fauna ittica ed ecosistema acquatico, e L.R. n. 13 sulla responsabilità civile negli enti del servizio sanitario regionale).

Dai precedenti rapporti sulla legislazione regionale risulta che il contributo dell'iniziativa mista alla produzione legislativa effettiva è risultato piuttosto esiguo nel corso di tutta l'VIII

legislatura, contrariamente a quanto accaduto, invece, nella legislatura precedente, in cui aveva toccato, addirittura, il 30% delle leggi approvate nei primi mesi del 2005.

PROGETTI DI LEGGE PRESENTATI NELL'ANNO 2012



PROGETTI DI LEGGE PRESENTATI - ANNI 2010/2012

ANNO	GIUNTA	ASSEMBLEA	INIZIATIVA POPOLARE E DEGLI ENTI LOCALI	NUMERO TOTALE PROGETTI DI LEGGE
2010 <i>(maggio-dicembre)</i>	11	36	2	49
2011	20	41	1	62
2012	21	27	2	50

INIZIATIVA LEGISLATIVA E TASSO DI SUCCESSO - ANNI 2010/2012

SOGGETTO PRESENTATORE	P.D.L. PRESENTATI	P.D.L. DIVENUTI LEGGE	TASSO DI SUCCESSO
GIUNTA	52	37	71%
ASSEMBLEA	104	10	10%

PROGETTI DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE PRESENTATI O GIÀ OGGETTI CONSILIARI - IX LEGISLATURA


ANNO DI PRIMA PRESENTAZIONE	OGGETTO
2010	<p>Progetto di legge presentato dal Consiglio comunale di Maranello, recante: Disciplina regionale delle opere di bonifica. Attribuzione delle funzioni alle Province in attuazione della Legge 1990, n.142. Soppressione dei consorzi di bonifica</p> <p>(Già oggetto consiliare n. 3674 della VI legislatura, successivamente oggetto n. 22 della VII legislatura, poi oggetto n. 19 dell' VIII legislatura e oggetto n. 90 della IX legislatura)</p>
2010	<p>Progetto di iniziativa del Consiglio provinciale di Piacenza recante: Progetto di legge regionale in materia di bonifica e contestuale abrogazione delle leggi regionali 2 agosto 1984 n. 42 e 23 aprile 1987 n. 16</p> <p>(Già oggetto n. 1603 della VII legislatura, poi oggetto n. 20 dell' VIII legislatura e oggetto n. 91 della IX legislatura)</p>
2011	<p>Progetto di legge d'iniziativa del Consiglio provinciale di Piacenza recante: Modificazioni alla L.R. 2 agosto 1984, n. 42 "Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative"</p> <p>(Oggetto n. 1191 del 2011)</p>
2012	<p>Progetto di legge d'iniziativa dei Consigli Comunali di Galeata, Bertinoro, Savignano sul Panaro, Monte San Pietro, Medicina e Bazzano, recante: Disposizioni a sostegno della riduzione della produzione dei rifiuti solidi urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata domiciliare con tariffa puntuale e dell'impiantistica funzionale al riuso e al riciclaggio. Competenze dei Comuni per la gestione del servizio di igiene urbana. Abrogazione e sostituzione della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31</p> <p>(Oggetto n. 3307 del 2012)</p>
2012	<p>Progetto di iniziativa dei Consigli Comunali di Monteveglio, Sasso Marconi, Crespellano, Castello d'Argile, Forlì, Tredozio e Montechiarugolo recante: Disposizioni a sostegno della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata domiciliare con tariffa puntuale e dell'impiantistica funzionale al riuso e al riciclaggio. Competenze dei Comuni per le operazioni di gestione del servizio di igiene urbana privi di rilevanza economica. Regolamentazione del ristoro ambientale collegato all'impiantistica di smaltimento e di recupero diverso dal riciclaggio</p> <p>(Oggetto n. 3325 del 2012)</p>

SEZIONE II INIZIATIVA DEI PROGETTI DI LEGGE E DELLA PRODUZIONE LEGISLATIVA EFFETTIVA | IX LEGISLATURA - ANNI 2010/2012


PROPOSTE DI LEGGE ALLE CAMERE - ANNI 2010/2012

ANNO	OGGETTO
2010	Nessuna proposta presentata
2011	Disposizioni per la valorizzazione e la promozione della "sfoglia emiliano-romagnola" e disciplina della relativa professione (Iniziativa consiliare - Oggetto n. 1097)
2011	Disciplina del patto civile di solidarietà di iniziativa consiliare (Iniziativa consiliare - Oggetto n. 1098)
2012	Modifiche al Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) (Iniziativa consiliare - Oggetto n. 2461)
2012	Illiceità dell'installazione e dell'utilizzo dei sistemi di gioco d'azzardo elettronico nei locali pubblici. Modifica all'articolo 110 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" (Iniziativa consiliare - Oggetto n. 2653)
2012	Modifiche all'art. 517-quater del Codice penale, all'art. 51 del codice di procedura penale e all'art. 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001) per il rafforzamento della lotta contro la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di prodotti agroalimentari (Iniziativa consiliare - Oggetto n. 2660)
2012	Istituzione della zona franca di Comuni emiliano-romagnoli nelle aree di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, colpite dagli eventi sismici del mese di maggio 2012 (Iniziativa consiliare - Oggetto n. 2813)
2012	Disposizioni per la promozione e la tutela della famiglia (Iniziativa consiliare - Oggetto n. 3002)
2012	Modifica dei criteri di revisione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari (Iniziativa consiliare - Oggetto n.3334)

P.D.L. GIACENTI AL 31 DICEMBRE 2012 - IX LEGISLATURA



PRODUZIONE LEGISLATIVA DISAGGREGATA PER TIPO DI INIZIATIVA ANNO 2012



PRODUZIONE LEGISLATIVA DISAGGREGATA PER TIPO DI INIZIATIVA ANNI 2010/2012

ANNO	LEGGI INIZIATIVA GIUNTA	LEGGI INIZIATIVA ASSEMBLEA	LEGGI INIZIATIVA MISTA
2010 (10 leggi approvate)	9 (90%)	1 (10%)	0 (0%)
2011 (24 leggi approvate)	16 (66%)	4 (17%)	4 (17%)
2012 (21 leggi approvate)	12 (57%)	5 (24%)	4 (19%)

LEGGI DI INIZIATIVA CONSILIARE SUDDIVISE PER LIVELLO DI AGGREGAZIONE DEI PRESENTATORI - ANNO 2012

PROPONENTI	NUMERO LEGGI INIZIATIVA CONSILIARE APPROVATE	PERCENTUALE LEGGI INIZIATIVA CONSILIARE APPROVATE
Consiglieri appartenenti a Gruppi di maggioranza	0	0
Consiglieri appartenenti a Gruppi di opposizione	1	20%
Consiglieri appartenenti a Gruppi sia di maggioranza che di opposizione	4	80%
Totale leggi di iniziativa consiliare	5	100%

Dati relativi all' istruttoria legislativa

Prima di esaminare i principali dati quantitativi inerenti la fase istruttoria del procedimento legislativo regionale, si ricorda che, all'avvio della IX legislatura, così come previsto dall'art.7 del nuovo Regolamento interno, l'Assemblea legislativa, con la delibera n. 5 del 3 giugno 2010, ha istituito le seguenti Commissioni assembleari permanenti:

- **I Bilancio, affari generali ed istituzionali;**
- **II Politiche economiche;**
- **III Territorio e ambiente mobilità;**
- **IV Politiche per la salute e politiche sociali;**
- **V Turismo, cultura, scuola, formazione, lavoro, sport;**
- **VI Statuto e regolamento.**

Nel 2011 poi, in attuazione dell'art.41 dello Statuto e della Legge regionale n.8, si è insediata in Assemblea legislativa anche la Commissione regionale per la promozione di condizioni di piena parità tra donne e uomini, quale organo consultivo in ordine a provvedimenti riguardanti il contrasto ad ogni forma di discriminazione di genere e la promozione di politiche di pari opportunità, con particola-

re riguardo alle condizioni di fatto e di diritto delle donne, anche migranti, per la tutela e l'attuazione dei principi di uguaglianza e di piena parità tra donne e uomini.

Ciò premesso, risulta che, lo scorso anno (come del resto anche nel corso delle due legislature precedenti), la I Commissione, "Bilancio programmazione affari generali ed istituzionali" ha avuto il maggior carico istruttorio, avendo licenziato, dal 1 gennaio al 31 dicembre 2012, 10 progetti di legge su 21, pari al 48% del totale (di cui 5 sono ad iniziativa vincolata, trattandosi dei progetti che concernono la manovra finanziaria regionale).

Sempre in relazione alla fase istruttoria, ed in particolare all'istituto del relatore del progetto di legge, cui spetta di "istruire e seguire l'iter complessivo del progetto assegnato" (ai sensi dell' art. 50, comma 3, dello Statuto), risulta che anche nel 2012 (come del resto negli anni precedenti, a partire dal 2006) esso ha trovato completa attuazione, in quanto, per ciascun progetto di legge poi approvato, è stato nominato fin dall'inizio dell'istruttoria il relatore di maggioranza.

Circa il relatore di minoranza, invece, lo scorso anno esso risulta richiesto e nominato soltanto in relazione all'istruttoria delle leggi legate alla manovra finanziaria regionale.

Nell'“Undicesimo Rapporto” si è inteso anche proseguire il monitoraggio del numero dei progetti di legge che sono stati respinti in Aula nel corso dell'VIII e IX legislatura con un ordine del giorno di non passaggio all'esame degli articoli, al fine di effettuare un raffronto con il numero dei progetti respinti nel corso della VII legislatura, durante la quale non esisteva ancora la figura del relatore nominato fin dall'inizio dell'istruttoria. Dai dati riportati nella relativa slide risulta che, il numero complessivo dei progetti di legge respinti in Aula nell'VIII legislatura è pari a 27, e, dunque, sensibilmente superiore rispetto ai dati rilevati nella VII legislatura, nel corso della quale sono stati respinti in Aula soltanto 10 progetti di legge. Per quanto riguarda la vigente legislatura, al termine del primo triennio si contano complessivamente 8 progetti di legge, tutti di minoranza, respinti in Aula.

Stante che in tutte e tre le legislature considerate i progetti di legge respinti in Aula sono tutti di iniziativa consiliare, si sottolinea comunque l'importanza che ha per i proponenti l'approdo e la discussione in Aula degli stessi.

Volendo invece monitorare il grado di attua-

zione delle norme statutarie che prevedono “strumenti di partecipazione popolare al procedimento legislativo”, risulta confermato, anche per il 2012, che le udienze conoscitive indette dalle Commissioni assembleari permanenti, ai sensi dell'art.39 dello Statuto, rappresentano, tra le procedure di consultazione di soggetti esterni al procedimento, quella maggiormente utilizzata in ciascuno degli anni considerati (lo scorso anno, infatti, come del resto anche nel 2011, ne sono state indette complessivamente 14, di cui 9 in relazione all'istruttoria di progetti di legge e ulteriori 5 in relazione all'istruttoria di atti amministrativi). Circa la ripartizione, poi, per singola Commissione, delle 9 udienze conoscitive svolte per progetti di legge, risulta che la II Commissione ne ha indette il maggior numero, ovvero, 4. I progetti su cui si svolte tali udienze vertevano sui seguenti argomenti: promozione dei prodotti agroalimentari a chilometri zero, commercio su aree pubbliche, bonifica e definizione del calendario venatorio regionale.

Le 3 udienze conoscitive indette dalla I Commissione, hanno invece riguardato la finanziaria e l'assestamento del bilancio, il bilancio di previsione e un progetto di legge in tema di governo territoriale delle funzioni.

Infine, le ulteriori 2 udienze conoscitive indette dalla III Commissione si sono svolte su progetti di legge riguardanti, rispettivamente, la

riforma della procedura di valutazione dell'impatto ambientale e la ricostruzione dei territori interessati dal sisma del maggio 2012.

In relazione, poi, alle audizioni (in totale 2) indette lo scorso anno, si ricorda che la I Commissione assembleare procede annualmente ad un'audizione della Corte dei Conti, in occasione dell'esame della legge sul rendiconto consuntivo regionale. L'altra audizione è stata indetta dalla V Commissione per un progetto in materia di tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico.

Infine, nel periodo considerato risultano presentate all'Assemblea legislativa anche 5 petizioni, ai sensi dell'art.16 dello Statuto sui seguenti argomenti: compartecipazione alle prestazioni di assistenza sanitaria, tariffe del trasporto pubblico urbano, potenziamento dei servizi al cittadino nell'Unione di Comuni della Valsamoggia, miglioramento dei servizi ferroviari in alcune tratte regionali.

Emendamenti approvati nelle Commissioni ed in Aula

Sempre in relazione alla fase istruttoria del procedimento, risulta confermata anche per il 2012 la tendenza già rilevata costantemente nella VII e VIII legislatura, relativa all'incisività dell'intervento modificativo dei P.d.L. proprio delle Commissioni assembleari. Infatti, ben 16 leggi su 21 (ovvero il 76% del totale delle

leggi approvate lo scorso anno) hanno subito delle modifiche nel corso dell'esame istruttoria in Commissione (a fronte di un 43% che ha subito modifiche nella fase successiva in Aula).

Il confronto poi, nello stesso periodo, tra il numero complessivo degli emendamenti approvati nella fase istruttoria in Commissione, e, successivamente, in Aula, attesta una tendenza, anch'essa già rilevata nelle precedenti legislature, e relativa alla superiore capacità emendatrice dei P.d.L. che caratterizza l'attività delle Commissioni assembleari rispetto all'Aula (nelle Commissioni lo scorso anno sono stati approvati complessivamente 226 emendamenti (ovvero il 72% del totale degli emendamenti presentati), a fronte di 54 emendamenti approvati in Aula (ovvero il 37%). Confrontando invece i dati del primo triennio della corrente legislatura, risulta un tendenziale e progressivo aumento del numero degli emendamenti approvati in Aula, che sale dal 14% nel 2010, al 27% nel 2011, per arrivare al 37% lo scorso anno.

Sedute in Commissione e in Aula

Confermando una tendenza già rilevata nella precedente legislatura, risulta che, nel primo triennio della corrente legislatura, il numero delle sedute necessario alla trattazione dei Pdl in Commissione (ovvero 29, nel 2010, 88 nel 2011 e 74 lo scorso anno) è decisamente

superiore al numero di sedute svolte in Aula per la successiva discussione e approvazione dei progetti stessi (ovvero 16, nel 2010, 36 nel 2011 e 29 lo scorso anno). Confrontando, invece, nei tre anni considerati, il numero medio di sedute per legge, si registra negli ultimi due anni un tendenziale aumento del numero medio di sedute svolte in fase istruttoria (si passa da 2,9 sedute nel 2010 a 3,5 lo scorso anno). Pressoché identico, sia pur tendenzialmente in calo, invece, il numero medio di sedute svolte in Aula nei tre anni considerati (si scende da 1,6 sedute nel 2010 a 1,3 lo scorso anno).

Commissione regionale per la promozione di condizioni di piena parità tra donne e uomini

La Commissione in oggetto può esprimere pareri, osservazioni e proposte alla commissione assembleare referente su progetti di legge o atti di programmazione ad essa assegnati in sede consultiva; può inoltre elaborare proposte di adeguamento normativo da presentare all'Assemblea legislativa e valuta lo stato di attuazione nella regione delle normative regionali, nazionali ed europee in materia di pari opportunità e di contrasto ad ogni forma di discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle persone.


Tra le attività svolte dalla Commissione nel 2012, nella relativa slide si sono evidenziati

2 progetti di legge assegnati in sede consultiva e 4 risoluzioni approvate dall'Assemblea e proposte dalla Presidente della Commissione su mandato della Commissione stessa.

Nello stesso anno la Commissione ha inoltre per la prima volta partecipato ai lavori della Sessione comunitaria dell'Assemblea legislativa, esprimendo interesse (mediante parere) sulle seguenti iniziative della Commissione europea: Pacchetto occupazione e Consultazione pubblica sul tema del riequilibrio di genere nei consigli di amministrazione dell'Unione.

Si ricorda, infine, che nel novembre 2012 l'Assemblea ha dedicato, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza alle donne, una Sessione di lavoro al tema della promozione di condizioni di piena parità tra donne e uomini, nel corso della quale è stata illustrata una comunicazione della Presidente della Commissione.

DISTRIBUZIONE DELLE LEGGI PER COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE ANNO 2012



COMMISSIONE REGIONALE PER LA PROMOZIONE DI CONDIZIONI DI PIENA PARITÀ TRA DONNE E UOMINI - ANNO 2012

<p>Progetti di legge <i>esaminati in sede consultiva dalla Commissione</i></p>	<p>Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della L.R. 15/11/2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015 Oggetto 3358</p>
	<p>Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 e Bilancio pluriennale 2013-2015 Oggetto 3359</p>
<p>Risoluzioni approvate dall'Aula <i>e proposte dalla Presidente della Commissione regionale per la promozione di condizioni di piena parità tra donne e uomini su mandato della Commissione stessa</i></p>	<p>per impegnare la Giunta a porre in essere azioni volte a recepire le indicazioni della Carta europea dei diritti delle donne nello sport e del Parlamento europeo Oggetto 3403</p>
	<p>per impegnare la Giunta in tema di promozione e sostegno della medicina di genere Oggetto 2975</p>
	<p>per impegnare la Giunta in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati Oggetto 2885</p>
	<p>per impegnare la Giunta a sostenere i trattamenti sanitari specializzati Oggetto 2610</p>

P.D.L. RESPINTI IN AULA - VII VIII E IX LEGISLATURA


ANNO	P.D.L. CONSIGLIERI	P.D.L. GIUNTA	P.D.L. INIZIATIVA POPOLARE
VII LEGISLATURA <i>Anni 2000-2005</i>	10	0	0
VIII LEGISLATURA <i>Anni 2005-2010</i>	27	0	0
IX LEGISLATURA			
2010 (<i>maggio/dicembre</i>)	0	0	0
2011	2	0	0
2012	6	0	0

PRINCIPALI STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO

ANNI 2010-2012

TIPOLOGIA	ANNO 2010 <i>maggio - dicembre</i>	ANNO 2011	ANNO 2012
Udienze conoscitive indette per P.d.l. <i>(art.39 Statuto)</i>	3	11	9
Udienze conoscitive indette per atti amministrativi <i>(art.39 Statuto)</i>	1	3	5
Audizioni <i>(art.28, comma 6, Statuto)</i>	2	7	2
Petizioni <i>(art.16 Statuto)</i>	2	3	5

UDIENZE CONOSCITIVE INDETTE NEL CORSO DELL'ISTRUTTORIA DEI P.D.L. ANNO 2012



NUMERO DI LEGGI EMENDATE IN COMMISSIONE E IN AULA ANNI 2010-2012

ANNO		NUMERO LEGGI EMENDATE	NUMERO TOTALE LEGGI	PERCENTUALE SUL TOTALE DELLE LEGGI
2010 <i>(maggio-dicembre)</i>	Leggi emendate in Commissione	5	10	50%
	Leggi emendate in Aula	4	10	40%
2011	Leggi emendate in Commissione	19	24	79%
	Leggi emendate in Aula	14	24	58%
2012	Leggi emendate in Commissione	16	21	76%
	Leggi emendate in Aula	9	21	43%

EMENDAMENTI APPROVATI IN COMMISSIONE ED IN AULA ANNI 2010/2012

ANNO		EMENDAMENTI PRESENTATI	EMENDAMENTI APPROVATI	PERCENTUALE SUL TOTALE DEGLI EMENDAMENTI
2010 <i>(maggio-dicembre)</i>	Emendamenti in Commissione	84	66	79%
	Emendamenti in Aula	66	9	14%
2011	Emendamenti in Commissione	428	279	65%
	Emendamenti in Aula	251	67	27%
2012	Emendamenti in Commissione	316	226	72%
	Emendamenti in Aula	147	54	37%

NUMERO COMPLESSIVO E NUMERO MEDIO DELLE SEDUTE NECESSARIE ALLA TRATTAZIONE DELLE LEGGI - ANNI 2010/2012

ANNO	NUMERO COMPLESSIVO E MEDIO DI SEDUTE IN COMMISSIONE	NUMERO COMPLESSIVO E MEDIO DI SEDUTE IN AULA
2010 (n. 10 leggi)	29 (2,9)	16 (1,6)
2011 (n. 24 leggi)	88 (3,6)	36 (1,5)
2012 (n. 21 leggi)	74 (3,5)	29 (1,3)

Dimensioni delle leggi regionali

Anche nell'“Undicesimo Rapporto” si è proceduto ad un'analisi “quantitativa” del procedimento legislativo regionale, riportando le “dimensioni” complessive e medie delle leggi prodotte nel primo triennio della IX legislatura.

Per fare ciò, si è adottata come principale unità di misura il numero degli articoli, dei commi e dei caratteri che compongono ciascuna legge, consapevoli del fatto che (come già anticipato), se anche tali elementi non costituiscono un indice certo della “qualità” della legislazione prodotta, possono almeno essere considerati un indicatore della “complessità” della stessa. È infatti piuttosto intuitivo che, in via generale, ad un maggior numero di articoli e commi di cui si compone una legge corrisponda anche un maggior grado di estensione delle materie e degli ambiti trattati, nonché una maggiore organicità della legge stessa. Ciò premesso, risulta che le leggi approvate lo scorso anno sono composte da un numero medio di 16 articoli, 39 commi e 17.871 caratteri.

Tale dato risulta pienamente in linea con le dimensioni medie del procedimento rilevate nel-

la trascorsa legislatura (le 116 leggi approvate nell'VIII legislatura erano, infatti, composte complessivamente da un numero medio di 14 articoli, 34 commi e 16.208 caratteri).

Tempi del procedimento legislativo regionale

Sulla scia dei precedenti rapporti, per ricavare i tempi medi di approvazione delle leggi regionali si è ritenuto di suddividere l'iter legislativo in alcune fasi essenziali, allo scopo di calcolare il numero dei giorni che ciascun P.d.l. ha impiegato nel passaggio da una fase a quella successiva.

Tali fasi sono le seguenti:

- assegnazione del P.d.l. alla Commissione competente;
- nomina del relatore del P.d.l.;
- prima seduta di trattazione del P.d.l.;
- approvazione definitiva del P.d.l. in Assemblea legislativa.

Confrontando dunque i tempi medi dell'iter legislativo dello scorso anno con quelli rilevati negli anni centrali dell'VIII legislatura, se ne

registra una sensibile diminuzione, in quanto sono occorsi, dall'assegnazione alla Commissione competente, soltanto 64 giorni di media per l'approvazione di un P.d.L. in Aula (a fronte dei 122 giorni impiegati nel 2006, o dei 171 giorni impiegati nel 2008).

Incrociando poi il dato della durata media del procedimento legislativo con quello dell'iniziativa delle leggi, si conferma la tendenza, già rilevata nei precedenti rapporti, secondo cui le leggi di iniziativa consiliare sono quelle che impiegano maggior tempo ad essere approvate rispetto a quelle di ogni altra iniziativa (ovvero, nel 2012, sono stati necessari di media 100 giorni per l'approvazione delle leggi di iniziativa consiliare, a fronte dei 72 giorni occorsi per le leggi di iniziativa mista e dei 46 giorni per le leggi di iniziativa della Giunta).

Emerge inoltre che, dall'VIII alla IX legislatura (in particolare dal 2008 al 2012), il lasso di tempo medio intercorso dall'assegnazione di un P.d.L. alla Commissione competente, al momento della nomina del relatore, è pressoché costante.

Risulta, infine, sensibilmente diminuito (rispetto ai dati della precedente legislatura) il tempo medio che intercorre dalla nomina del relatore alla prima seduta di trattazione dei pdl poi divenuti legge. Esso scende, infatti, dai 22 giorni del 2008 a soli 2 giorni lo scorso anno.

DIMENSIONI DELLE LEGGI ANNI 2010/2012 - IX LEGISLATURA

ANNO	NUMERO ARTICOLI	NUMERO COMMI	NUMERO CARATTERI
2010 <i>(maggio-dicembre)</i> 10 leggi	185 <i>numero medio</i> 18	373 <i>numero medio</i> 37	167.520 <i>numero medio</i> 16.752
2011 24 leggi	332 <i>numero medio</i> 14	770 <i>numero medio</i> 32	348.766 <i>numero medio</i> 14.532
2012 21 leggi	328 <i>numero medio</i> 16	826 <i>numero medio</i> 39	375.292 <i>numero medio</i> 17.871

DURATA MEDIA DEL PROCEDIMENTO - VIII E IX LEGISLATURA

ANNO	DURATA MEDIA DEL PROCEDIMENTO DALL'ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE ALL'APPROVAZIONE IN AULA	
VIII LEGISLATURA		
	2006	122gg
	2007	103gg
	2008	171gg
IX LEGISLATURA		
	2011	67gg
	2012	64gg

DURATA MEDIA DEL PROCEDIMENTO DALL'ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE ALL'APPROVAZIONE IN AULA E INIZIATIVA LEGISLATIVA - ANNO 2012

ANNO	TUTTE LE LEGGI	LEGGI INIZIATIVA GIUNTA	LEGGI INIZIATIVA CONSIGLIERI	LEGGI INIZIATIVA MISTA
2012	64gg	46gg	100gg	72gg

TEMPI MEDI DEL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO \ NOMINA DEL RELATORE VIII E IX LEGISLATURA

	NUMERO MEDIO DEI GIORNI			
	ANNO 2008 VIII LEGISLATURA	ANNO 2009 VIII LEGISLATURA	ANNO 2011 IX LEGISLATURA	ANNO 2012 IX LEGISLATURA
Dall'assegnazione del P.d.l. alla Commissione alla nomina del relatore	38gg	20gg	14gg	31gg
Dalla nomina del relatore alla prima seduta di trattazione	22gg	18gg	1gg	2gg

Rinvii legislativi (cd. delegificazione)

Sulla scia dei precedenti rapporti sulla legislazione, anche quest'anno si è inteso monitorare se, e in che misura, continui ad essere presente nella legislazione regionale la tendenza a "delegificare"; si allude, cioè, al fenomeno in base al quale le leggi regionali, talvolta, rinviavano la disciplina di ulteriori aspetti della materia o l'esecuzione della legge stessa, a successivi atti non legislativi, di Giunta, dell'Assemblea o più genericamente della Regione.

In relazione, dunque, al primo triennio della IX legislatura, il fenomeno della delegificazione risulta significativamente presente, interessando almeno la metà delle leggi prodotte (e addirittura il 67% delle leggi nel 2011). Si rileva inoltre che, in ciascuno degli anni considerati, sono le leggi "di settore" quelle che prevedono, per la loro attuazione, il maggior numero di rinvii a successivi atti non legislativi. (Ad esempio, lo scorso anno, è in una legge "di settore" a carattere organico, quale è la legge regionale num. 11/2012 in materia di tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico, che è contenuto il maggior numero di delegificazioni, ovvero 17).

Confermando poi una tendenza già rilevata nelle legislature precedenti, risulta che anche nella legislazione dello scorso anno gli atti non legislativi cui il legislatore regionale ha rinviato maggiormente sono quelli della Giunta. Si contano, infatti, 42 rinvii ad atti della Giunta (si tratta perlopiù di rinvii a delibere, direttive e ad atti con cui la Giunta definisce criteri e modalità per la concessione di contributi, sovvenzioni, ausili o per l'individuazione dei soggetti beneficiari, ecc.).

In minore numero risultano i rinvii ad atti della Regione, ovvero 15 (trattasi, di regola, di accordi e intese, convenzioni, nomine e erogazione di contributi), che, però, il più delle volte si traducono in atti che compete comunque alla Giunta adottare. (Si può pertanto ritenere che nel periodo considerato il numero effettivo dei rinvii alla Giunta ammonti a 57 atti.)

Risulta invece esiguo, essendo pari a 5, il numero dei rinvii agli atti dell'Assemblea (perlopiù atti di approvazione di piani, indirizzi e programmi, direttive).

I dati sopra visti, comunque, risultano pienamente in linea con la ripartizione di compe-

tenze prevista dallo Statuto, che attribuisce prevalentemente alla Giunta gli atti esecutivi e all'Assemblea legislativa gli atti generali e di programmazione.

Dati relativi all'attività amministrativa dell'Assemblea

In forza di quanto previsto dallo Statuto, l'Assemblea legislativa, oltre ad approvare le leggi regionali, adotta atti di indirizzo e di programmazione generale e di pianificazione, spettando invece alla Giunta tutta la restante attività amministrativa.

Risulta dunque che, nel 2012, l'Assemblea ha approvato complessivamente 31 delibere. Nell'ambito di tali delibere (tralasciando gli atti di mero finanziamento, di approvazione del rendiconto di enti, di nomina, nonché i pareri di conformità sugli schemi di regolamento) si contano 9 atti di indirizzo e programmazione, i cui oggetti si possono rinvenire nella relativa slide.

Circa la ripartizione di tali atti in base alle Commissioni assembleari permanenti che li hanno licenziati, risulta che, la maggior parte, ovvero 4, sono stati licenziati dalla V Commissione e incidono prevalentemente sui settori dello spettacolo e dei servizi educativi per la prima infanzia. La IV Commissione ne ha invece licenziati 2, che incidono nel settore degli investimenti in sanità e della programmazione sociale. Infine,

le Commissioni II, III e VI, hanno licenziato 1 solo atto di indirizzo ciascuna, aventi ad oggetto, rispettivamente, il programma regionale per la ricerca industriale, il programma denominato "una casa alle giovani coppie", ed il programma di iniziative per la partecipazione della Giunta regionale.

Confrontando, inoltre, i dati appena visti con quelli del primo biennio della corrente legislatura, risulta che l'attività amministrativa dell'Assemblea si è mantenuta tendenzialmente stabile e significativa (con 34 delibere approvate nel 2010, di cui 10 atti di indirizzo, e 35 delibere approvate nel 2011 di cui 11 atti di indirizzo) e ciò a fronte della sensibile contrazione dell'attività dell'Assemblea di produzione legislativa, in precedenza già rilevata.

Dati relativi all'attività amministrativa delle Commissioni


Il monitoraggio dell'attività amministrativa assembleare ha ad oggetto anche i pareri, previsti per legge, che ciascuna Commissione permanente ha reso su atti non regolamentari della Giunta, nel cui procedimento di formazione sia stata coinvolta l'Assemblea. Lo scorso anno, dunque, risulta che le Commissioni assembleari hanno reso, per legge, 28 pareri su atti non regolamentari della Giunta. Di tali pareri la IV Commissione "Politiche per la sa-

lute e politiche sociali” risulta essere quella che ne ha licenziato il maggior numero, come del resto nel biennio precedente (ovvero 11 pareri sono stati licenziati nel 2010, ulteriori 22 nel 2011 e 9 lo scorso anno).

NUMERO DELLE LEGGI CONTENENTI RINVII - ANNI 2010/2012

ANNO	NUMERO TOTALE LEGGI	LEGGI CONTENENTI RINVII	PERCENTUALE SUL TOTALE DELLE LEGGI
2010 <i>Avvio IX leg</i>	10	5	50%
2011	24	16	67%
2012	21	12	57%


SOGGETTI DESTINATARI DEI RINVII LEGISLATIVI "DELEGIFICAZIONE" ANNO 2012




ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ASSEMBLEA - ANNO 2012

NUMERO OGGETTO	ATTI DI PROGRAMAZIONE APPROVATI DALL'ASSEMBLEA TITOLO
2123	Programma regionale in materia di spettacolo ai sensi della L.R. 13/99, art. 5 - obiettivi, azioni prioritarie e procedure per il triennio 2012-2014. (Proposta della Giunta regionale in data 12 dicembre 2011, n. 1836)
2250	Programma quadriennale 2012-2015 per l'insediamento di attività cinematografiche e atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art. 4 della L.R. 12/06 e dell'art. 16 della L.R. 20/00. (Proposta della Giunta regionale in data 23 gennaio 2012, n. 52)
2532	Indirizzi per la programmazione sociale e dei servizi educativi per la prima infanzia per l'anno 2012, ai sensi della L.R. 2/03 e L.R. 1/00 ed in attuazione del piano sociale e sanitario regionale. (Proposta della Giunta regionale in data 26 marzo 2012, n. 355)
2679	Proposta all'Assemblea legislativa del programma di iniziative per la partecipazione della Giunta regionale (L.R. n. 3/2010, art. 6). (Proposta della Giunta regionale in data 2 maggio 2012, n. 543)
2753	Approvazione 9° aggiornamento programma investimenti in sanità (Allegato O) e contestuale parziale modifica alcuni interventi di precedenti programmi regionali. (Proposta della Giunta regionale in data 28 maggio 2012, n. 680)
2582	Approvazione del Programma regionale per la ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico 2012-2015, ai sensi del comma 1 dell'art. 3 della L.R. n. 7/2002 e del Programma regionale attività produttive 2012-2015 ai sensi del comma 2, dell'art. 54 della L.R. n. 3/99. (Proposta della Giunta regionale in data 10 aprile 2012, n. 407)
2895	Approvazione del documento di indirizzo programmatico per il triennio 2012-2014 ai sensi della legge regionale n. 12/2002 per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e in via di transizione, la solidarietà internazionale e la promozione di una cultura di pace. (Proposta della Giunta regionale in data 25 giugno 2012, n. 862)
2945	Direttiva in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali. Disciplina dei servizi ricreativi e di conciliazione. (Proposta della Giunta regionale in data 2 luglio 2012, n. 912)
2946	Proposta all'Assemblea legislativa. Rimodulazione della delibera dell'Assemblea legislativa 262/2009 relativa al programma denominato una casa alle giovani coppie. (Proposta della Giunta regionale in data 2 luglio 2012, n. 915)

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ASSEMBLEA - ANNI 2010/2012



DISTRIBUZIONE DEGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE NELLE COMMISSIONI ASSEMBLARI PERMANENTI - ANNO 2012



DISTRIBUZIONE PER COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE DEI PARERI RESI ALLA GIUNTA - ANNI 2010/2012

COMMISSIONE	NUMERO PARERI		
	Anno 2010 <i>maggio-dicembre</i>	Anno 2011	Anno 2012
I Commissione	7	4	4
II Commissione	10	3	4
III Commissione	8	14	3
IV Commissione	11	22	9
V Commissione	7	8	7
VI Commissione	0	0	0
TOTALE	43	51	28

Sindacato ispettivo

L'art. 30, comma 3 dello Statuto regionale, riconosce ai Consiglieri il diritto di formulare interrogazioni ed interpellanze. In attuazione di tale norma, il Capo III, del Titolo XI del regolamento interno dell'Assemblea, disciplina nel dettaglio le modalità di esercizio da parte dei Consiglieri dell'attività di sindacato ispettivo (artt.112-118).

Si ricorda, in particolare, che l'interpellanza è sempre a risposta orale in Aula, mentre le interrogazioni possono essere a risposta orale in Commissione o a risposta scritta. Il nuovo regolamento interno, inoltre, all'art. 114 ha introdotto le interrogazioni di attualità a risposta immediata in Aula su questioni di particolare rilevanza sociale e politica o di interesse generale e connotate da urgenza o particolare attualità.

In relazione dunque all'attività di sindacato ispettivo esercitata dai Consiglieri regionali nel 2012, risultano presentate ben 891 interrogazioni (ricomprendendo anche le interrogazioni di attualità) e 929 sono state trattate (dovendosi ricomprendere in tale numero anche le interrogazioni che non erano state trattate l'anno precedente).

Circa le interpellanze, poi, risulta che lo scorso anno ne sono state presentate 53 e 55 sono state trattate (ricomprendendo in tale numero anche le interpellanze non trattate nel 2011).

Pressoché simili ai dati sopra visti risultano i dati relativi al numero delle interrogazioni e interpellanze presentate e trattate nell'anno precedente.

Diritto di accesso

L'art.30 dello Statuto regionale riconosce, tra le prerogative dei Consiglieri, anche il diritto di ottenere da ogni ufficio regionale, da Istituzioni, enti o agenzie regionali e dalle società partecipate dalla Regione, informazioni e copia di atti e documenti utili all'espletamento del mandato senza che possa essere opposto il segreto d'ufficio. Tale norma ha trovato puntuale attuazione nella disciplina del "diritto di accesso" dei Consiglieri, contenuta nell'art.119 del Regolamento interno dell'Assemblea.

Nella relativa slide, pertanto, si è inteso confrontare il numero complessivo delle istanze di accesso presentate dai Consiglieri regionali, ai


sensi dell'art.30 dello Statuto, nel primo triennio dell'VIII e IX legislatura. Risulta che, mentre nel primo triennio della trascorsa legislatura sono state presentate complessivamente 121 istanze di accesso, nel primo triennio della corrente legislatura ne sono state presentate complessivamente 816 (di cui 115 nell'anno di avvio della legislatura, 314 nel 2011 e ben 387 lo scorso anno). Tale numero risulta elevato e addirittura superiore al numero complessivo delle istanze di accesso presentate nel corso di tutta l'VIII legislatura (ovvero 447).

Procedendo poi ad una ripartizione delle istanze di accesso presentate dai Consiglieri lo scorso anno, in base al gruppo politico di appartenenza dei richiedenti, risulta che, su un totale di 387 richieste di accesso, la maggior parte (ovvero 367, pari al 95% del totale) sono state presentate da Consiglieri appartenenti ai seguenti 4 gruppi di opposizione: il Popolo della Libertà (che ha presentato 149 richieste), il Movimento 5 Stelle Beppe Grillo. it (che ha presentato ulteriori 167 richieste), la lega Nord Padania Emilia e Romagna (che ne ha presentate 50) e l'Unione di Centro (che ne ha presentata 1).


14 istanze di accesso (pari al 4 % del totale) sono state invece presentate da Consiglieri appartenenti a gruppi di maggioranza, e 6 istanze (pari all'1%) sono state presentate dal Consigliere appartenente al gruppo misto.

Il sensibile incremento, dunque, del numero delle istanze di accesso presentate dai Consiglieri nella corrente legislatura, unitamente ai dati relativi al costante e rilevante esercizio dell'attività di sindacato ispettivo, confermano e rinforzano le conclusioni cui si era pervenuti già nel precedente rapporto, secondo cui, nella IX legislatura, si rileva un tendenziale rafforzamento della funzione di "controllo ispettivo" dell'Assemblea sull'attività della Giunta e dell'amministrazione regionale.

SINDACATO ISPETTIVO - ANNI 2010-2012



RICHIESTE DI ACCESSO DEI CONSIGLIERI PRIMO TRIENNIO VIII E IX LEGISLATURA



RICHIESTE DI ACCESSO - ART. 30 STATUTO - E RELATIVA INIZIATIVA ANNO 2012

GRUPPO ASSEMBLEARE	NUMERO RICHIESTE DI ACCESSO PRESENTATE ANNO 2012
PdL - Popolo della Libertà <i>(11 componenti)</i>	149
Movimento 5 Stelle Beppe Grillo.it <i>(2 componenti)</i>	167
Lega Nord Padania Emilia e Romagna <i>(4 componenti)</i>	50
UdC - Unione di Centro <i>(1 componente)</i>	1
SEL-V - Sinistra Ecologia Libertà - Idee Verdi <i>(2 componenti)</i>	10
FdS - Federazione della Sinistra <i>(2 componenti)</i>	1
PD - Partito Democratico <i>(24 componenti)</i>	2
Italia dei valori <i>(3 componenti)</i>	1
Gruppo misto <i>(1 componente)</i>	6
Totale di richieste di accesso	387

Tipologia delle leggi regionali

Passando sinteticamente ai principali dati “sostanziali” attinenti la produzione legislativa del 2012, e classificando le 21 leggi approvate dalla Regione dal punto di vista della tipologia prevalente delle norme in esse contenute, risulta che, le leggi provvedimento (ovvero quelle che disciplinano situazioni specifiche o attuano interventi circoscritti) e quelle di manutenzione normativa, complessivamente ammontano a 6.

9 leggi, poi, sono riconducibili alla tipologia delle leggi di settore (ovvero quelle che disciplinano innovativamente un settore o un’intera materia o parte rilevante di essa). Se ci si sofferma però sul contenuto di tali leggi, 5 di esse possono definirsi “di riordino,” essendo deputate a riordinare o a disciplinare ex novo in modo “organico” un intero settore o materia della legislazione regionale. Trattasi delle seguenti leggi regionali :

- n. 3 in tema di procedura di valutazione dell’impatto ambientale;
- n. 6 in materia di servizi educativi per la prima infanzia;

- n. 11 in materia di fauna ittica ed ecosistema;
- n. 17 in tema di riduzione dei costi della politica;
- n. 21 in tema di governo territoriale delle funzioni amministrative.

Si contano, infine, 5 leggi di bilancio, ed 1 legge ascrivibile alla tipologia “istituzionale” (cui appartengono quelle leggi fondamentali che incidono sull’assetto organizzativo o istituzionale della Regione). Trattasi della Legge regionale n.18 che ha istituito il Collegio dei revisori dei Conti.

Sarebbe ascrivibile, dal punto di vista del contenuto, alla tipologia “istituzionale”, anche se formalmente si configura come una legge di “manutenzione normativa”, anche la legge regionale n.17, in tema di riduzione dei costi della politica, approvata lo scorso anno in attuazione del Decreto legge n.174 del 2012 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”, convertito dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.

Come già rilevato nei precedenti rapporti,

nell'ambito delle leggi di settore, quelle a carattere "organico" hanno subito un sensibile calo dalla VII all'VIII legislatura, durante la quale ne sono state approvate complessivamente solo 10, a fronte delle 26 approvate nella VII legislatura. In stretta correlazione con ciò si è anche letto il dato del calo del numero di abrogazioni che si registra soprattutto nel passaggio dalla VII all'VIII legislatura.

Anche il numero medio di leggi a carattere organico approvate nel primo triennio della corrente legislatura (pari a 2,6 leggi/anno) risulta, al momento, in linea con quello della trascorsa legislatura (pari a 2 leggi/anno) ma tendenzialmente inferiore a quello rilevato nella VII legislatura (pari a 5,2 leggi/anno).

Tecnica redazionale delle leggi

Le leggi regionali possono ulteriormente classificarsi sul piano della tecnica redazionale utilizzata dal legislatore, in "leggi nuove" e novelle.

Per "leggi nuove" si intendono quelle che disciplinano ex novo, totalmente o prevalentemente, una materia od un settore dell'ordinamento regionale, talvolta abrogando in tutto o in parte la disciplina preesistente. Novelle, invece, si considerano le leggi che modificano esplicitamente parti di leggi vigenti.

Risulta che, lo scorso anno, su un totale di 21

leggi approvate, ben 15 (ovvero il 71% del totale) sono state adottate con la tecnica della "legge nuova".

A tal proposito si ricorda che, anche nella VII e VIII legislatura il maggior numero di leggi approvate è stato adottato con la tecnica della "legge nuova" (tali leggi, infatti, hanno raggiunto, rispettivamente, il 79% e il 78% del totale delle leggi approvate in ciascun quinquennio).

Macrosettori di intervento legislativo

Dal punto di vista, invece, dei macro-settori in cui convenzionalmente si accorpano i possibili ambiti di intervento legislativo, risulta che il maggior numero di leggi approvate nel 2012 (ovvero 9) ha coperto il macro-settore dell' "Ordinamento istituzionale" (tale macro-settore del resto è quello su cui ha inciso il maggior numero di leggi sia nella VII che nell'VIII legislatura).

Risultano invece coperti in minore misura i restanti macro-settori: ovvero quello della "Finanza regionale" con 6 leggi (di cui 5 legate alla necessaria manovra di bilancio), quello del "Territorio e ambiente" con 3 leggi, quello dei "Servizi alle persone" con ulteriori 2 leggi. Solo 1 legge poi ha inciso nel macro-settore dello "Sviluppo economico".

Potestà legislativa "primaria" e concorrente

In relazione al monitoraggio concernente l'uso

che la Regione ha fatto, successivamente alla riforma del Titolo V della Costituzione, della potestà legislativa “primaria” e concorrente di cui all’ art.117, della Cost., risulta che, delle 21 leggi approvate lo scorso anno, 14 (ovvero il 67%) costituiscono esercizio di potestà concorrente, mentre solo 7 (ovvero il 33%) incidono su materie non elencate espressamente nell’art.117 Cost., e, dunque, ascrivibili alla potestà legislativa residuale regionale. In particolare, è il macrosettore dell’ “Ordinamento istituzionale” quello che risulta maggiormente coperto da tali leggi “residuali”.


I dati appena visti sembrano dunque smentire la tendenza rilevata nella legislatura precedente (oltre che nel primo biennio della corrente legislatura) relativa al progressivo aumento delle leggi regionali che costituiscono esercizio di potestà residuale, a discapito delle leggi di potestà concorrente, che, tuttavia, rimangono complessivamente sempre in maggior numero (nell’VIII legislatura, infatti le leggi riconducibili alla potestà primaria hanno costituito complessivamente il 41% del totale, a fronte del 59% di leggi riconducibili alla potestà concorrente).

Il sensibile aumento, però, che si registra nel 2012 delle leggi emiliano-romagnole ascrivibili alla potestà legislativa “concorrente”, trova giustificazione nel fatto che il legislatore statale, nell’ambito della manovra della


“spending review” ha adottato nel corso degli ultimi tre anni numerosi decreti-legge che hanno poi reso necessari ulteriori interventi legislativi regionali (al fine del contenimento dei costi della politica, al fine di rafforzare il controllo sulla regolarità contabile, finanziaria, ed economica dell’amministrazione regionale, e al fine di prevedere obbligatoriamente l’esercizio associato delle funzioni comunali). Oltre a ciò, non va tralasciato che le 5 leggi legate alla manovra di bilancio vengono sempre classificate tra quelle che costituiscono esercizio di potestà concorrente, in quanto l’autonomia finanziaria regionale deve comunque rispettare i principi di armonizzazione statali in materia contabile e finanziaria.

PRODUZIONE LEGISLATIVA DISAGGREGATA PER TIPOLOGIA ANNO 2012

SEZIONE VII DATI SOSTANZIALI DEL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO REGIONALE | IX LEGISLATURA - ANNI 2010/2012




PRODUZIONE LEGISLATIVA DISAGGREGATA PER TECNICA REDAZIONALE ANNO 2012




PRODUZIONE LEGISLATIVA RIPARTITA PER MACROSETTORE - ANNO 2012

SEZIONE VII DATI SOSTANZIALI DEL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO REGIONALE | IX LEGISLATURA - ANNI 2010/2012



PRODUZIONE LEGISLATIVA DISAGGREGATA PER FONTE DELLA POTESTÀ LEGISLATIVA - ANNO 2012



Contenzioso Stato-Regione Emilia-Romagna

Nel 2012 non risultano presentati dinanzi alla Corte Costituzionale né ricorsi della Regione Emilia-Romagna avverso provvedimenti legislativi statali, né ricorsi del governo avverso leggi emiliano-romagnole.

A tal riguardo si precisa che anche nel primo biennio della corrente legislatura nessuna legge della Regione Emilia-Romagna è stata impugnata, a fronte invece di 20 leggi impugunate nel corso della VII legislatura e di 7 leggi impugunate nel corso dell'VIII legislatura.

Il calo progressivo, dunque, che si registra nel passaggio dalla VII alla IX legislatura, del numero dei ricorsi sollevati dal Governo avverso le leggi regionali emiliano-romagnole, può senz'altro attribuirsi anche alla particolare attenzione rivolta dal legislatore regionale al riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni, così come previsto dal novellato art. 117 della Costituzione, e che la giurisprudenza della Corte Costituzionale negli anni ha tentato di delineare con più chiarezza.

Nelle slide relative a tale sezione si sono inol-

tre riportate in estrema sintesi, le sentenze che la Corte Costituzionale ha pronunciato nel 2012 per dirimere i conflitti di competenza sorti tra Governo e Regioni negli anni precedenti, e che, in particolare, hanno visto parte attiva la nostra Regione. Per ciascun provvedimento normativo si sono indicate tutte le partizioni oggetto di impugnazione da parte delle Regioni italiane, ma nel sintetizzare le pronunce della Corte, si sono riportate soltanto quelle parti della pronuncia che si riferiscono alle censure sollevate dalla Regione Emilia-Romagna.

LEGGI REGIONALI IMPUGNATE DAL GOVERNO - ANNI 2010/2012

ANNO	NUMERO LEGGI REGIONALI IMPUGNATE DAL GOVERNO
2010	0
2011	0
2012	0

LEGGI STATALI IMPUGNATE DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ANNI 2010-2012

ANNO	NUMERO DECRETI LEGGE/DECRETI LEGISLATIVI IMPUGNATI DALLA REGIONE
2010	3
2011	5
2012	0

SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE SU QUESTIONI DI INTERESSE REGIONALE CHE HANNO COINVOLTO LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ANNO 2012

SENTENZA/ ORDINANZA	ATTO IMPUGNATO	PARTI RICORRENTI	DECISIONE
Sentenza n. 188/2012	<p>Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 art. 6, comma 1, lett. a) e b) recante Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo</p>	<p>Regione Emilia-Romagna</p>	<p>La Corte ha dichiarato inammissibile sia la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, lett a) poiché il dubbio interpretativo formulato non ha alcun nesso logico e giuridico con esso, sia la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, lett b) relativa al regime della segnalazione certificata di inizio attività in materia edilizia, sollevata sull'erroneo presupposto che vi fosse spazio per una interpretazione secondo cui, decorsi i termini assegnati per il controllo, l'amministrazione avrebbe perso la possibilità di intervenire in via repressiva nelle forme dell'autotutela.</p>
Sentenza n. 198/2012	<p>Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 art. 14, commi 1 e 2 recante Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo</p>	<p>Regioni Lazio Valle d'Aosta Basilicata Trentino Alto-Adige Emilia-Romagna Veneto Umbria Campania Calabria Sardegna Province autonome di Trento e Bolzano</p>	<p>La Corte, limitatamente alle censure prospettate dalla Regione E-R sull'art. 14, comma 1, del decreto in esame, si è pronunciata dichiarandole in parte in inammissibili e in parte infondate.</p>

<p>Sentenza n. 199/2012</p>	<p>Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 Art. 4 <i>recante</i> Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo</p>	<p><i>Regioni</i> Puglia Lazio Marche Emilia-Romagna Umbria Sardegna</p>	<p>La Corte Costituzionale ha accolto il ricorso presentato dalla Regione E-R, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto in esame, atteso che riproduce la norma oggetto dell'abrogazione referendaria del 12-13 giugno 2011 (art. 23-bis del D.L. n. 112 del 2008) e parti significative delle norme di attuazione della medesima, di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168, recando una disciplina che rende ancor più limitate le ipotesi di affidamento diretto e, in particolare, di gestione "in house" di quasi tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica, in violazione del divieto di riproposizione della disciplina formale e sostanziale oggetto di abrogazione referendaria, di cui all'art. 75 Cost., e con conseguente lesione indiretta delle competenze costituzionali regionali in materia di servizi pubblici locali.</p>
<p>Sentenza n. 200/2012</p>	<p>Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 Art. 3 <i>recante</i> Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo</p>	<p><i>Regioni</i> Regioni Puglia Toscana Lazio Emilia-Romagna Veneto Umbria Calabria Sardegna</p>	<p>La Corte Costituzionale ha parzialmente accolto il ricorso presentato dalla Regione E-R, dichiarando, in riferimento all'art. 117 Cost., l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, del decreto in esame, in quanto dispone, allo scadere di un termine prestabilito, l'automatica "soppressione" di tutte le normative statali incompatibili con il principio della liberalizzazione delle attività economiche, stabilito al c. 1. Considerato il tenore normativo dell'art. 3, c.1, del citato D.L. n. 138/2011, che contiene disposizioni di principio, e non prescrizioni di carattere specifico e puntuale, la soppressione generalizzata delle normative statali con esso incompatibili appare indeterminata e potenzialmente invasiva delle competenze legislative regionali.</p>

<p>Sentenza n. 287/2012</p>	<p>Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 Art. 11 <i>recante</i> Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo</p>	<p><i>Regioni</i> Toscana Emilia-Romagna Liguria Umbria Sardegna</p>	<p>La Corte Costituzionale ha accolto il ricorso presentato dalla Regione E-R sull'art. 11 del decreto legge in esame, dichiarandone l'illegittimità costituzionale, poiché, nello specifico, disciplinando i tirocini formativi e di orientamento non curricolari, incide su una materia di competenza regionale residuale, quale è "l'istruzione e la formazione professionale".</p>
<p>Sentenza n. 139/2012</p>	<p>Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 Art. 6 commi 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 19 e 20 <i>recante</i> Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</p>	<p><i>Regioni</i> Valle d'Aosta Liguria Umbria Emilia-Romagna Puglia</p>	<p>La Corte Costituzionale, limitatamente alle censure prospettate dalla Regione E-R sull'art. 6, commi 12 e 20 del decreto in esame, si è pronunciata dichiarandole non fondate.</p>
<p>Sentenza n. 148/2012</p>	<p>Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 Art. 14 commi 1, 2, 7, 9, 19, 20, 21, 27 e 32 <i>recante</i> Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</p>	<p><i>Regioni</i> Valle d'Aosta Liguria Emilia-Romagna Puglia</p>	<p>La Corte Costituzionale, limitatamente alle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione E-R sull'art. 14, comma 9 del decreto in esame, si è pronunciata dichiarandole non fondate.</p>
<p>Sentenza n. 151/2012</p>	<p>Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 Art. 5, commi 1, 4, 5 e 7, ultimo periodo <i>recante</i> Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</p>	<p><i>Regioni</i> Valle d'Aosta Liguria Emilia Romagna e Puglia</p>	<p>La Corte Costituzionale, limitatamente alle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione E-R sull'art. 5, comma 1 del decreto in esame, si è pronunciata dichiarandole in parte inammissibili e in parte non fondate.</p>

Sentenza n. 164/2012	Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 Art. 49, commi 4-bis e 4-ter recante Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica	Regioni Valle d'Aosta Toscana Liguria Emilia-Romagna Puglia	La Corte Costituzionale limitatamente alle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione E-R sull'art. 49 commi 4-bis e 4-ter del DL 78/2010 e sull'art. 5 comma 1 lettera b) e comma 2 lettere b) e c) del DL 70/2011 si è pronunciata dichiarandole non fondate.
	Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 Art. 5, comma 1, lettera b), e comma 2, lettere b) e c) recante Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia		
Sentenza n. 173/2012	Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 Art. 9, commi 3, 28, 29, 31 e 36, e art. 14, comma 24-bis recante Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica	Regioni Valle d'Aosta Liguria Umbria Emilia-Romagna Puglia	La Corte Costituzionale, limitatamente alle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione E-R sull'art. 9, comma 28 del decreto in esame, si è pronunciata dichiarandole non fondate.
Sentenza n. 179/2012	Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 Art. 49, commi 3, art. 4, art. 4-quater, art. 4-quinquies recante Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica	Regioni Valle d'Aosta Toscana Liguria Emilia-Romagna Puglia	La Corte Costituzionale, limitatamente alle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione E-R sull'art. 49, commi 4-quater e 4-quinquies del decreto in esame, si è pronunciata dichiarandole non fondate.
Sentenza n. 215/2012	Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 Art. 9, commi 1, 2-bis, 4 e 21 recante Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica	Regioni Valle d'Aosta Liguria Umbria Emilia-Romagna Puglia	La Corte Costituzionale, rispetto alle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione E-R sull'art. 9, commi 1, 2-bis, 4 e 21 del decreto in esame, si è pronunciata dichiarandole in parte non fondate e in parte inammissibili.

<p>Sentenza n. 147/2012</p>	<p>Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 Art. 19 commi 4 e 5 recante Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</p>	<p><i>Regioni</i> Toscana Emilia-Romagna Liguria Umbria Sicilia Puglia Basilicata</p>	<p>La Corte Costituzionale ha accolto il ricorso presentato dalla Regione E-R, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, comma 4 del decreto in esame che impone l'obbligatoria ed immediata costituzione di istituti comprensivi, mediante l'aggregazione della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e di quella secondaria di primo grado, e la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche costituite separatamente, sulla base di specifiche soglie numeriche (1000 alunni o 500 in relazione a specificità geografiche). Infatti, la disposizione in argomento, regolando nel dettaglio la rete scolastica e il dimensionamento degli istituti, è riconducibile alla competenza concorrente in materia di istruzione; risulta quindi lesiva della sfera di competenza affidata dalla Costituzione alla competenza regionale.</p>
<p>Sentenza n. 149/2012</p>	<p>Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 Art. 16, comma 1, lettere b), c), d), e) ed f) recante Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</p>	<p><i>Regioni</i> Emilia-Romagna Liguria</p>	<p>La Corte Costituzionale, limitatamente alle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione E-R sull'art. 16, comma 1, lett. c) e sull'art. 16, comma 1, lettere b), d), e) ed f), del decreto in esame, si è pronunciata dichiarandole rispettivamente inammissibili e non fondate.</p>

IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ SOSTANZIALE DELLA LEGISLAZIONE

Attività sull'analisi delle politiche pubbliche

Le attività sull'analisi delle politiche pubbliche si inseriscono in un percorso già consolidato in Assemblea sulla valutazione delle politiche.

Nel 2012 si sottolinea:

- la conclusione della prima missione valutativa dell'Assemblea sui voucher conciliativi per i nidi d'infanzia;
- la prosecuzione dell'attività della VI Commissione sulla promozione della valutazione, in particolare attraverso l'analisi in sede consultiva di clausole valutative e delle relazioni di ritorno;
- l'attività svolta dal gruppo di lavoro interdirezionale fra Assemblea e Giunta per l'analisi e l'applicazione delle clausole valutative.

Conclusione della missione valutativa sui voucher conciliativi per i nidi d'infanzia

- La ricerca si è conclusa nel 2012 e ha riguardato l'analisi dell'attuazione e dei risultati di un intervento (i voucher conciliativi) previsto dalla L. R. 17/2005 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro."
- È la prima missione valutativa realizzata in via sperimentale in Emilia-Romagna ed era stata approvata nel 2011 (oggetto assembleare n. 1838) dalla V Commissione ("Turismo Cultura Scuola Formazione Lavoro Sport"), con il coinvolgimento delle Commissioni IV ("Politiche per la salute e politiche sociali") e VI ("Statuto e Regolamento").
- Come previsto dal Regolamento sono stati designati un consigliere di maggioranza (Antonio Mumolo) e uno di minoranza (Silvia Noè) per seguire lo svolgimento della missione e relazionarne in merito.

La missione valutativa: gli obiettivi dell'analisi

- I voucher conciliativi (anche detti "assegni di servizio") sono assegni concessi alle famiglie in possesso di determinati requisiti (limite ISEE di 35.000 euro e status di "occupato" per entrambi i genitori) per l'iscrizione dei figli a nidi d'infanzia privati.
- L'intervento è finanziato con risorse del Fondo Sociale Europeo (FSE) a cui si aggiunge un contributo da parte dei Comuni.
- I voucher hanno l'obiettivo di aiutare le famiglie, nelle quali entrambi i genitori lavorano, a conciliare le esigenze lavorative con la cura dei figli fino a tre anni di età, per evitare che le difficoltà legate alla gestione dei carichi familiari possa portare a rinunciare o a perdere il lavoro.
- Le domande valutative alle quali si è risposto hanno riguardato l'implementazione della politica dei voucher, le opinioni dei genitori e le conseguenze sui nidi d'infanzia privati. Nell'analisi sono stati coinvolti i Sindaci dei Comuni Capofila dei Distretti, i gestori dei nidi privati, i genitori.

Le domande e gli strumenti di analisi

LE DOMANDE DI VALUTAZIONE	PRINCIPALI STRUMENTI DI RILEVAZIONE
<p>1) Ci sono state difficoltà nell'attuazione della politica? Quali? Perché alcuni enti (e alcune famiglie) non hanno partecipato?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Analisi della documentazione amministrativa prodotta dai Comuni (<i>bandi e schede di rendicontazione</i>) • Realizzazione di un workshop con i rappresentanti dei Comuni capofila dei Distretti • Interviste telefoniche ai referenti dei Comuni
<p>2) Qual è il giudizio delle famiglie sui voucher e i servizi ricevuti?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Indagine con somministrazione di un questionario on line alle famiglie beneficiarie dei voucher
<p>3) Quali conseguenze ha prodotta la politica sui nidi d'infanzia privati?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Realizzazione di un workshop con i rappresentanti dei nidi d'infanzia • Analisi dei testi degli accordi con i Comuni

I giudizi positivi sui voucher da parte dei soggetti coinvolti

Le famiglie beneficiarie percepiscono i voucher come un intervento efficace in termini di conciliazione:

- circa il 30% dei genitori intervistati dichiara che in assenza del voucher sarebbero stati costretti a rinunciare al lavoro o a ridurre l'impegno professionale;
- una percentuale pari a circa il 62% degli intervistati dichiara che l'aver ricevuto il voucher è stato determinante nel mantenere o migliorare la condizione lavorativa delle madri. Tale percentuale scende al 29% con riferimento alla condizione lavorativa dei padri.

I Comuni aderenti apprezzano la politica in quanto:

- permette alle amministrazioni di ampliare l'offerta di servizi per l'infanzia;
- rappresenta uno strumento diretto di sostegno all'economia privata locale.

I nidi privati partecipanti gradiscono la politica in quanto il voucher consente di:

- ampliare tipologia e numero di utenti;
- consolidare servizi già esistenti e stimolare l'innovazione per offrire nuovi servizi in grado di rispondere alle esigenze dei genitori.

Missione valutativa: le criticità emerse

- La previsione del requisito che entrambi i genitori risultino occupati per poter fruire del voucher, anche alla luce dell'attuale situazione economica è particolarmente stringente;
- la presenza di rigidità nelle procedure di assegnazione dei voucher, in quanto in molti Comuni, se la graduatoria degli aventi diritto è esaurita, non è possibile riassegnare i posti voucher che si sono resi liberi in corso d'anno;
- l'impegno supplementare per i Comuni capofila e per le singole amministrazioni aderenti nella gestione amministrativa del progetto;
- le modalità di erogazione del contributo. In alcuni Comuni la modalità di erogazione del voucher obbliga i genitori o i nidi privati ad anticipare le spese della maggiore retta.

Missione valutativa: la presentazione dei risultati

- Il rapporto conclusivo della missione, a cura dello staff di CAPIRe con il supporto del Servizio Legislativo e qualità della legislazione, è stato presentato nella seduta congiunta fra le Commissioni V, IV e VI svolta il 24/10/2012.
- In tal sede è stato deciso di dedicare una successiva seduta della V Commissione alla definizione di una risoluzione da sottoporre all'Assemblea che illustri gli esiti della missione e tenga conto dei risultati dell'analisi.
- È stato inoltre svolto un approfondimento del rapporto in ottica di genere in un'apposita seduta della "Commissione per la promozione di condizioni di piena parità tra donne e uomini".

Missione valutativa: la risoluzione dell'Assemblea

La risoluzione 3730 richiama i giudizi positivi e le criticità emerse dall'analisi della missione valutativa e impegna la Giunta ad attivarsi per riproporre la politica dei voucher e:

- a ripensare le caratteristiche della popolazione target prevedendo una maggiore flessibilità nel concetto di genitore "occupato", individuando una linea di finanziamento che permetta il superamento di tale vincolo;
- a garantire maggiore flessibilità nelle procedure per accedere al voucher in corso d'anno, implementando best practice emerse dall'analisi;
- individuare la modalità organizzativa più consona per superare le criticità riscontrate dai Comuni capofila e promuovere la gestione associata e la messa in rete dei voucher a livello distrettuale;
- a ricercare con tutti gli attori coinvolti (enti locali, genitori, gestori dei nidi) le modalità più efficaci per l'erogazione del contributo per venire incontro alle esigenze manifestate dagli utenti, al fine di non gravare sulle famiglie.

L'attività della VI Commissione per promuovere la valutazione

Nel 2012 la VI Commissione ha esaminato in sede consultiva sei progetti di legge che prevedevano una clausola valutativa:

- di questi, tre progetti di legge, di iniziativa di Giunta, sono stati approvati dall'Assemblea prevedendo la clausola valutativa:
 - L. R. 3/2012 in materia di riforma della valutazione d'impatto ambientale
 - L. R. 11/2012 in materia di tutela della fauna ittica e disciplina di pesca e acquacoltura
 - L. R. 13/2012 in materia di copertura dei rischi in sanità
- gli altri tre progetti di legge, tutti di iniziativa di Consiglieri, dopo l'espressione del parere in sede consultiva sulla clausola da parte della VI Commissione, sono attualmente all'esame delle Commissioni referenti.

Nel 2012 la VI Commissione ha inoltre:

- esaminato sei relazioni di ritorno a leggi che contengono una clausola valutativa, discusse in seduta congiunta con le Commissioni competenti per materia;
- partecipato alla presentazione in seduta congiunta fra le competenti Commissioni assembleari dei risultati della prima missione valutativa dell'Assemblea sui voucher conciliativi per i nidi d'infanzia.

Clausola valutativa approvata in materia di riforma della valutazione d'impatto ambientale (L. R. 3/2012)

Art. 29

Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta regionale, anche avvalendosi del sistema informativo di cui all'articolo 25, presenta alla competente Commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:
 - a) cambiamenti introdotti nell'azione amministrativa ed eventuali criticità riscontrate;
 - b) effetti in termini di semplificazione delle procedure di V.I.A. per la pubblica amministrazione ed i soggetti proponenti;
 - c) grado di partecipazione di amministrazioni pubbliche e di altri soggetti pubblici e privati interessati ai procedimenti, ed effetti prodotti.
2. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.
3. Le competenti strutture dell'Assemblea e della Giunta regionali si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

Clausola valutativa approvata in materia di disciplina della pesca e acquacoltura (L. R. 11/2012)

Art. 29

Clausola valutativa

1. Ogni cinque anni, e comunque prima dell'approvazione del Piano ittico regionale, l'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati conseguiti. A tal fine, la Giunta trasmette alla competente commissione assembleare un'apposita relazione che dovrà, in particolare, evidenziare i seguenti aspetti:
 - a) attuazione degli strumenti di programmazione e gestione;
 - b) risultati raggiunti in tema di tutela e salvaguardia dell'ecosistema acquatico e della fauna ittica;
 - c) attuazione delle misure per l'esercizio della pesca, dell'acquacoltura e delle attività collegate, con particolare attenzione ai risultati ottenuti in termini di semplificazione;
 - d) risultati raggiunti con l'istituzione delle aree di pesca regolamentate.
2. Le competenti strutture dell'Assemblea e della Giunta si raccordano per la migliore realizzazione del monitoraggio.

Clausola valutativa approvata in materia di copertura dei rischi in sanità (L. R. 13/2012)

Art. 8

Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati conseguiti dall'introduzione della disciplina regionale per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile nelle aziende sanitarie.
2. A tal fine, ad esito della sperimentazione prevista all'articolo 7 e successivamente, dopo tre anni dall'avvenuta estensione del sistema a tutti gli enti del territorio regionale, la Giunta regionale presenta alla competente Commissione assembleare una relazione che fornisce informazioni sull'andamento dei sinistri negli enti e sull'attuazione del programma regionale, con particolare riguardo al numero delle transazioni effettuate e ai tempi di risarcimento dei sinistri.
3. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo i soggetti attuatori degli interventi previsti. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

Le relazioni di ritorno alle clausole valutative

Nel 2012 la Giunta ha presentato sei relazioni in risposta a leggi con clausola valutativa:

- prima relazione in risposta alla clausola della L. R. 26/2009 sul commercio equo e solidale
- prima relazione in risposta alla clausola della L. R. 15/2009 sul trasporto ferroviario delle merci
- seconda relazione in risposta alla clausola della L. R. 15/2007 sul diritto allo studio universitario
- prima relazione in risposta alla clausola della L. R. 2/2007 sul turismo
- quinta relazione in risposta alla clausola della L. R. 3/2008 sulle carceri
- prima relazione in risposta alla clausola della L. R. 17/2005 sul lavoro

Tutte le relazioni sono state discusse in forma congiunta fra la VI Commissione e la Commissione competente per materia e sono state accompagnate da note tecniche del Servizio legislativo dell'Assemblea.

Relazione prevista dalla clausola valutativa della L. R. 26/2009 in materia di commercio equo e solidale

La Giunta ha presentato la prima relazione su attuazione e risultati degli interventi per promuovere lo sviluppo del commercio equo e solidale, prevista dalla clausola valutativa della L. R. 26/2009 con cadenza biennale. La relazione:

- è stata discussa in seduta congiunta dalla *Commissione II Politiche economiche* e dalla *Commissione VI Statuto e Regolamento*;
- dà conto dell'attività svolta nel biennio 2010-2011, prima fase di attuazione degli interventi previsti dalla legge. In particolare, si forniscono informazioni sull'individuazione dei soggetti che presentano i requisiti necessari per essere riconosciuti come "soggetti del commercio equo e solidale", sulla pubblicazione dei bandi attuativi degli interventi e sui contributi concessi.

Relazione prevista dalla clausola valutativa della L. R. 15/2009 in materia di trasporto ferroviario delle merci

La Giunta ha presentato la prima relazione annuale prevista dalla clausola valutativa della L. R. 15/2009, su attuazione e risultati ottenuti dalla legge per promuovere il trasporto ferroviario delle merci.

La clausola valutativa prevede inoltre che *“In occasione della discussione della clausola valutativa dal terzo anno l’Assemblea legislativa può decidere di sospendere il finanziamento per il triennio successivo”*.

La relazione:

- è stata discussa in seduta congiunta dalla *Commissione III “Territorio, Ambiente, Mobilità”* e dalla *Commissione VI “Statuto e Regolamento;”*
- descrive gli interventi attivati, tramite l’erogazione di contributi, per incentivare il traffico ferroviario aggiuntivo, ossia i nuovi servizi di trasporto ferroviario su nuovi tragitti e su tragitti già esistenti. L’intervento regionale è pari a 3 milioni di euro all’anno per tre anni (2010, 2011, 2012) e l’analisi è stata contestualizzata nell’ambito della situazione di crisi economica. Nell’ottica di fornire informazioni sui risultati dell’intervento, la relazione propone anche una stima degli effetti dell’intervento regionale nel triennio 2011-2013 in termini di incremento nel trasporto delle merci e conseguente riduzione di veicoli pesanti.

Relazione prevista dalla clausola valutativa della L. R. 12/2006 in materia di diritto allo studio universitario

La Giunta ha presentato la seconda relazione triennale in risposta alla clausola valutativa della L. R. 12/2006.

La relazione:

- è stata discussa in seduta congiunta dalle Commissioni V "Turismo Cultura Scuola Formazione Lavoro Sport" e VI "Statuto e Regolamento";
- è stata presentata contestualmente al Piano regionale degli interventi e dei servizi per il diritto allo studio universitario, così come previsto dalla clausola, e fornisce informazioni sullo stato di attuazione e sui risultati degli interventi previsti dalla legge nel triennio accademico 2009-2011. La relazione contiene inoltre un paragrafo sull'attività di Er.Go, Azienda regionale per il diritto agli studi superiori, un aggiornamento rispetto a quanto evidenziato in occasione della discussione della prima relazione alla clausola valutativa.

Relazione prevista dalla clausola valutativa della L. R. 2/2007 in materia di turismo

La Giunta ha presentato la prima relazione triennale prevista dalla clausola valutativa della L. R. 2/2007.

La relazione:

- è stata discussa in seduta congiunta dalle Commissioni V "Turismo Cultura Scuola Formazione Lavoro Sport" e VI "Statuto e Regolamento";
- fornisce informazioni sull'attività di promozione e commercializzazione turistica nel triennio 2008-2010. Dall'esame della relazione sono emersi diversi spunti di approfondimento per le prossime relazioni.

Relazione prevista dalla clausola valutativa della L. R. 3/2008 in materia di carcere

La Giunta ha presentato la quinta relazione annuale prevista dalla clausola valutativa della l.r. 3/2008. La relazione:

- è stata discussa in seduta congiunta dalle Commissioni IV "Politiche per la salute e politiche sociali" e VI "Statuto e Regolamento";
- permette di approfondire diversi aspetti in merito alla situazione delle carceri in Emilia-Romagna, anche in rapporto alla situazione nazionale. In particolare, si evidenziano il problema del sovraffollamento e l'utilizzo di misure alternative alla detenzione, si descrivono i principali interventi per la reinclusione sociale delle persone in area penale, gli interventi in campo sanitario e i principali aspetti legati alla giustizia minorile.

Relazione prevista dalla clausola valutativa della L. R. 17/2005 in materia di lavoro

La Giunta ha presentato la prima relazione triennale prevista dalla clausola valutativa della l.r. 17/2005. La relazione:

- è stata discussa in seduta congiunta dalle Commissioni V “Turismo Cultura Scuola Formazione Lavoro Sport” e VI “Statuto e Regolamento”;
- fornisce informazioni sull’attuazione e sui risultati della legge nel triennio 2009-2011, rispondendo ai quesiti individuati dalla clausola. Fra gli strumenti previsti dalla legge vi sono gli “assegni di servizio”, con l’obiettivo di promuovere la conciliazione tra tempi di lavoro e di cura, ai quali la relazione dedica un paragrafo nel quale dà conto della missione valutativa sui voucher conciliativi realizzata dall’Assemblea. La relazione contiene inoltre una parte introduttiva nella quale si evidenzia il quadro economico e si contestualizza il contributo delle misure attivate per fronteggiare la situazione di crisi;
- dalla discussione è emerso l’interesse per ulteriori approfondimenti su tematiche specifiche.

L'attività del gruppo di lavoro tecnico

- Nel 2012 è proseguita l'attività del "gruppo di lavoro interdirezionale per l'analisi e l'applicazione delle clausole valutative" istituito nel 2011 (Determina del Direttore Generale agli Affari istituzionali e legislativi n.7227 del 2011, d'intesa con il Direttore Generale dell'Assemblea legislativa).
- Il gruppo si incontra per una prima valutazione tecnica delle clausole valutative e della rispondenza del contenuto delle relazioni a quanto richiesto dalle clausole, si aggiorna sulla tempistica delle clausole e sulle procedure per la presentazione delle relazioni agli organi assembleari.
- Il monitoraggio sul rispetto della tempistica delle singole clausole valutative è effettuato dal gruppo di lavoro in base alle diverse scadenze previste dalle clausole, e comunque in seguito alle segnalazioni pervenute con note della Presidenza dell'Assemblea Legislativa, ai sensi dell'art.103, comma 3, del Regolamento dell'Assemblea.

“La sfida della valutazione: concetti, metodi e strumenti”

Un seminario sulla valutazione delle politiche

Nell’ambito del gruppo di lavoro è stato promosso un seminario rivolto ai funzionari regionali impegnati nella redazione delle relazioni in risposta alle clausole valutative presenti nelle leggi regionali.

Il seminario, dal titolo “La sfida della valutazione: concetti, metodi e strumenti”, è stato tenuto dallo staff di Progetto CAPIRe.

Oggetto dell’incontro, cosa significhi valutare le politiche pubbliche e quali strumenti per farlo, in particolare:

- *cosa significa valutare (l’efficacia di) una politica pubblica?*
Diverse definizioni a confronto e la costruzione di un glossario comune;
- *perché preoccuparsi di analizzare le politiche secondo una logica controfattuale?*
Un caso concreto per capire in cosa consiste e come si costruisce una valutazione degli effetti;
- *a cosa dovrebbero servire le clausole valutative?*
La distinzione tra ciò che è e ciò che potrebbe essere;
- *la relazione di ritorno: mero adempimento o opportunità?*
Un confronto su metodi e approcci per rispondere in modo efficace alle clausole valutative;
- *in che modo questa attività potrebbe aiutare l’attuazione della legge regionale n. 18/2011?*
Una discussione su strumenti da adottare e strategie da percorrere.

Collaborazione con CAPIRe

L'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna collabora alle attività di Progetto CAPIRe attraverso la partecipazione:

- al Comitato d'indirizzo da parte dei Consiglieri Monica Donini e Marco Lombardi
- agli incontri del Comitato tecnico
- al Laboratorio di Pratiche Professionali
- al gruppo di lavoro su "Analisi comparata di politiche regionali", una delle quattro linee di lavoro prevista nelle attività a ricaduta generale della Convenzione fra i Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome e ASVAPP (siglata a maggio 2011).

L'obiettivo dell'analisi, iniziata nel 2012, consiste nel realizzare uno studio che metta a confronto le diverse soluzioni di policy adottate dalle amministrazioni regionali in tema di politiche di sostegno all'agriturismo.

La prima sessione per la semplificazione

- Nel 2012 si è svolta in Assemblea legislativa la prima sessione di semplificazione, secondo quanto previsto dalla l.r. 18/2011 “Misure per l’attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione”.
- L’obiettivo della sessione consiste nel:
 - a) esaminare gli esiti dell’attività di analisi e valutazione permanente (AVP);
 - b) valutare le proposte formulate dal Nucleo tecnico e dal Tavolo permanente;
 - c) adottare le eventuali misure legislative che risultino necessarie.
- I lavori della sessione sono iniziati nelle competenti Commissioni assembleari con l’esame del “Documento del Tavolo permanente per la semplificazione in preparazione della sessione per la semplificazione 2012”

La prima sessione sulla semplificazione

- Il Documento descrive un programma di lavoro articolato in linee di azione a cui corrisponde uno specifico cronoprogramma. Le sei linee sono le seguenti:
 1. informatizzazione dei procedimenti amministrativi e interoperabilità delle pubbliche amministrazioni
 2. rilevazione dei procedimenti amministrativi regionali per l'analisi e la valutazione permanente
 3. strumenti per la valutazione e il monitoraggio dell'impatto della regolamentazione nell'esperienza della Regione-AIR, VIR e ATN
 4. misurazione degli oneri amministrativi per la riduzione degli adempimenti informativi a carico delle imprese. L'esperienza in materia edilizia
 5. archivio delle migliori pratiche amministrative
 6. misure nel settore edilizio.
- Il Documento è stato discusso in sede consultiva nelle Commissioni II "Politiche economiche", III "Territorio, ambiente, mobilità" e VI "Statuto e Regolamento", i cui pareri sono stati recepiti nella relazione per la semplificazione della I Commissione "Bilancio, affari generali e istituzionali", coinvolta in sede referente.
- La I Commissione ha inoltre conferito mandato al Presidente Marco Lombardi di presentare all'Assemblea legislativa la risoluzione "Indirizzi relativi alla prima sessione per la semplificazione (anno 2012) ai sensi dell'art. 5 della l.r. 18/2011" nella quale:
 - si riprendono le considerazioni emerse dal dibattito nelle Commissioni con riferimento alle diverse linee di azione
 - si impegna la Giunta a proseguire il lavoro intrapreso secondo il cronoprogramma contenuto nel Documento del Tavolo, a proseguire con la partecipazione al Tavolo istituzionale nazionale e al Comitato paritetico per la misurazione degli oneri amministrativi, a garantire la massima diffusione delle informazioni sui lavori sulla semplificazione attraverso pubblicazione sul sito web della Regione.

- In occasione della sessione dedicata alla semplificazione, l'Assemblea ha esaminato il Documento del Tavolo permanente ed ha approvato la risoluzione di cui sopra.

La VI Commissione nella prima sessione sulla semplificazione

- Il coinvolgimento della VI Commissione, in sede consultiva, deriva dalla terza linea d'azione del Documento sugli strumenti per la valutazione e il monitoraggio della regolamentazione.
- Nel Documento si dà conto dell'esperienza della Giunta e dell'Assemblea nell'utilizzo degli strumenti previsti dallo Statuto e dal Regolamento.
- Nel proprio parere, la VI Commissione ha sottolineato l'importanza di valorizzare la qualità degli atti normativi attraverso l'utilizzo degli strumenti di analisi e valutazione, ha ricordato l'impiego delle clausole valutative e la collaborazione fra Assemblea e Giunta attraverso l'istituzione e l'attività del "Gruppo di lavoro interdirezionale" sull'analisi e applicazione delle clausole valutative.

LA PARTECIPAZIONE
ALLA FORMAZIONE E ATTUAZIONE
DEL DIRITTO
DELL'UNIONE EUROPEA

L'anno 2012

A cavallo tra la seconda metà del 2011 e i primi mesi del 2012 si sono concluse le attività che hanno dato seguito agli Indirizzi della sessione comunitaria 2011. Nel mese di aprile, per la prima volta entro i termini previsti dalla LR 16 del 2008, si è svolta la sessione comunitaria 2012 con l'approvazione da parte dell'Assemblea legislativa della Risoluzioneogg. n. 2615/2012 " Sessione comunitaria 2012. Indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fase ascendente e discendente del diritto dell'Unione Europea".

Come noto, la sessione comunitaria dell'Assemblea legislativa è il cuore delle attività della Regione, sia in fase ascendente che in fase discendente. Dopo quattro anni dalla sua introduzione, infatti, questo strumento si conferma come il più idoneo a garantire la partecipazione tempestiva e qualificata della Regione, al processo di formazione degli atti dell'Unione europea, presupposto per una successiva corretta e tempestiva attuazione del diritto dell'UE.

La sessione comunitaria 2011 e le attività che vi hanno dato seguito, avevano già rappresentato un salto di qualità evidente in termini di possibilità di incidere concretamente nei processi decisionali dell'Unione europea. L'analisi di importanti atti legislativi dell'UE e l'avvio del controllo di sussidiarietà hanno consentito, inoltre, attraverso l'applicazione per la prima volta del Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato di Lisbona, di sviluppare ulteriormente il rapporto tra la Regione (Assemblea legislativa) ed il Parlamento nazionale. La sessione comunitaria 2012 e le successive attività, da un lato, hanno fatto tesoro dell'esperienza accumulata negli anni, dall'altro, hanno aperto a nuove iniziative ed attività, orientate soprattutto a garantire la partecipazione e il coinvolgimento attivo della società civile e dei territori in questi processi.

a) La sessione comunitaria dell'Assemblea legislativa - Anno 2012

- Il 23 aprile 2012 si è svolta la quarta sessione comunitaria dell'Assemblea legislativa. In questa occasione tutte le Commissioni e l'Assemblea hanno preso in esame il programma legislativo annuale della Commissione europea per il 2012; la relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario, predisposta dalla Giunta in riferimento al 2011, nonché il Rapporto conoscitivo della Giunta per la sessione comunitaria dell'Assemblea legislativa (delibera di Giunta n. 288/2012).
- Come anticipato, in esito ai lavori della sessione comunitaria è stata approvata dall'Assemblea legislativa la Risoluzioneogg. n. 2615 "Sessione comunitaria 2012. Indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fase ascendente e discendente del diritto dell'Unione Europea".
- Nella Risoluzione sono stati individuati gli atti e le proposte europee in preparazione per il 2012, e per gli anni successivi, di interesse regionale, su cui attivare gli strumenti di partecipazione alla fase ascendente (ovvero le osservazioni ai sensi dell'art. 5, comma 3, della Legge 11/2005, e il controllo di sussidiarietà, in applicazione del Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato di Lisbona). Nella risoluzione stessa sono stati altresì formulati gli indirizzi per l'adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo.
- Sulla base degli indirizzi relativi alla fase ascendente è dunque proseguita la selezione degli atti europei trasmessi all'Assemblea e alla Giunta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite le rispettive Conferenze, con il sistema della banca dati europ@. Come noto, su questi atti - ma non esclusivamente su questi - ai sensi dell'art. 6 della L. R. 16/2008, sia la Giunta che l'Assemblea possono concorrere alla formazione della posizione italiana, inviando osservazioni al Go-

verno. L'Assemblea legislativa, quindi, in collaborazione con la Giunta regionale, ha regolarmente analizzato gli atti UE, formulando le osservazioni di merito e trasmettendole al Governo, in forza di quanto previsto dalla Legge n.11/2005 e effettuando il controllo di sussidiarietà sulle proposte di atti legislative UE, in applicazione del Protocollo n. 2 allegato al trattato di Lisbona.

b) La partecipazione alla fase ascendente e l'esame di singoli atti dell'Unione europea

La partecipazione alla fase ascendente, con l'esame di atti e di proposte dell'Unione europea, avviene in applicazione delle procedure individuate dalla Legge Regionale n. 16/2008 (artt. 6 e 7), dall'art. 38, comma 4, del Regolamento interno dell'Assemblea, e a seguito degli indirizzi formulati nella sessione comunitaria.

A seguito dell'esame del programma di lavoro della Commissione europea per il 2012, sono state segnalate, e successivamente analizzate, una serie di proposte legislative sulle quali, oltre alla formulazione di osservazioni inviate al Governo ai sensi della Legge 11/2005, è stata data attuazione al Protocollo n. 2 sul controllo del rispetto del principio di sussidiarietà e proporzionalità, allegato al Trattato di Lisbona, e in particolare alle disposizioni che consentono alle Assemblee regionali di collaborare con i rispettivi parlamenti nazionali nel controllo della sussidiarietà (cd. early warning system), garantendo la collaborazione costante e attiva con il Parlamento nazionale nell'ambito delle procedure di controllo del rispetto del principio di sussidiarietà.

Le Risoluzioni approvate dalla I Commissione assembleare sulle proposte legislative presentate dalla Commissione europea nel corso del 2012, quindi, contengono sia l'esame di merito che la verifica del rispetto del principio di sussidiarietà e proporzionalità. Le risoluzioni, oltre che al Governo e al Parlamento nazionale, sono regolarmente trasmesse anche al Comitato delle Regioni e alle altre Assemblee legislative regionali.

Alla data del 31 dicembre 2012 sono stati analizzati 7 atti, tra Comunicazioni e proposte di atti legislativi presentati dalla Commissione europea, con la formulazione e l'invio di osservazioni su tutti. I primi quattro atti del 2012 sono stati

analizzati come seguito degli indirizzi della sessione comunitaria 2011, mentre i successivi tre costituiscono seguito degli indirizzi della sessione comunitaria 2012. Si segnala, inoltre, la partecipazione dell'Assemblea a tre consultazioni pubbliche avviate dalla Commissione europea.

b) Elenco delle Risoluzioni approvate ai sensi dell'art. 6, comma 2, della Legge Regionale n. 16 del 2008

Da gennaio a dicembre 2012 è stato effettuato l'esame di diversi atti dell'Unione europea.

Seguito della sessione comunitaria 2011:

- **Ogg. n. 2356/2012:** "Risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento [...] relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (IMI) - COM(2011) 883 definitivo del 19 dicembre 2011. Osservazioni dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della legge n. 11 del 2005 e esame di sussidiarietà ai sensi del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona approvata nella seduta del 21 febbraio 2012";
- **Ogg. n. 2355/2012:** "Risoluzione ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della legge n. 11 del 2005. Osservazioni dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna sulla: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici - COM(2011) 896 definitivo del 20 dicembre 2011; Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali - COM(2011) 895 definitivo del 20 dicembre 2011; Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione - COM(2011) 897 definitivo del 20 dicembre 2011 approvata nella seduta del 21 febbraio 2012";
- **Ogg. n. 2354/2012:** "Risoluzione sulla Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio su un meccanismo unionale di protezione civile COM(2011) 934 definitivo del 20 dicembre 2011. Osservazioni dell'Assemblea legislativa

della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della legge n. 11 del 2005 ed esame di sussidiarietà ai sensi del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona approvata nella seduta del 21 febbraio 2012 ”;

- **Ogg. n. 2064/2012:** “Risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per sviluppo della rete transeuropea dei trasporti - COM(2011) 650 definitivo del 19 ottobre 2011. Osservazioni dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della legge n. 11 del 2005 e esame di sussidiarietà ai sensi del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona approvata nella seduta del 21 febbraio 2012 ”;
- **Ogg. n. 3378/2012:** “Risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati COM(2012) 628 final. del 26 ottobre 2012. Osservazioni dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della legge n. 11 del 2005 e esame di sussidiarietà ai sensi del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona approvata nella seduta del 19 novembre 2012”;
- **Ogg. n. 3043/2012:** “Risoluzione sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni “Energie rinnovabili: un ruolo di primo piano nel mercato energetico europeo” COM (2012) 271 def. del 7 giugno 2012. Osservazioni dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della legge n. 11 del 2005 approvata nella seduta del 25 luglio 2012”;
- **Ogg. n. 2947/2012:** “Risoluzione sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni “Verso una ripresa fonte di occupazione” - COM(2012)173

def. del 18 aprile 2012. Osservazioni dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della legge n. 11 del 2005 approvata nella seduta del 3 luglio 2012".

Partecipazione a consultazioni pubbliche della Commissione europea:

- **Ogg. n. 2949/2012** "Risoluzione sulla Partecipazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna alla consultazione pubblica della Commissione europea "Un quadro di qualità per i tirocini" approvata nella seduta del 3 luglio 2012";
- **Ogg. n. 2948/2012** "Risoluzione sulla Partecipazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna alla consultazione pubblica della Commissione europea "Sfruttare il potenziale di occupazione offerto dai servizi per la persona e la famiglia" approvata nella seduta del 3 luglio 2012";
- **Ogg. n. 2707/2012** "Risoluzione sulla partecipazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna alla consultazione pubblica avviata dalla Commissione Europea "Equilibrio di genere nei consigli di amministrazione dell'Unione" approvata nella seduta del 16 maggio 2012".

c) La partecipazione alla fase discendente: gli esiti della sessione comunitaria 2011

- La Sessione comunitaria dell'Assemblea regionale è un "momento di riflessione" politica su ciò che la Regione farà (fase ascendente) in riferimento alle iniziative presentate con il Programma di lavoro annuale della Commissione europea, ma anche su ciò che la Regione ha fatto (fase discendente), con l'analisi della Relazione sullo stato di conformità predisposta ogni anno dalla Giunta regionale, ai sensi della legge 11/2005. Da questa analisi derivano gli indirizzi dell'Assemblea legislativa alla Giunta regionale sulla fase discendente per l'anno successivo.
- Con riferimento al seguito dato agli indirizzi per la fase discendente, la Risoluzioneogg. n. 1434/2011 invitava la Giunta regionale, ai fini dell'eventuale presentazione del progetto di legge comunitaria regionale per il 2012, ad individuare il contenuto minimo delle disposizioni dirette al recepimento:
 - I) della Direttiva 2006/123/CE, cd. direttiva "Servizi", ai fini dell'ulteriore avanzamento del percorso di adeguamento dell'ordinamento regionale alla direttiva;
 - II) della Direttiva 2011/24/UE, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, relativamente alle parti di competenza regionale.
- Dal Rapporto conoscitivo della Giunta regionale per la sessione comunitaria 2012 è emerso che, in considerazione del quadro normativo nazionale ancora in evoluzione, per nessuna delle due direttive è stato ritenuto opportuno intervenire con lo strumento della legge comunitaria regionale. Con riferimento specifico alla direttiva sull'assistenza sanitaria transfrontaliera è stato evidenziato che il termine di recepimento, fissato al mese di ottobre 2013, rende consigliabile attendere l'avanzamento degli approfondimenti in atto tra le Regioni, in sede di Conferenza delle Regioni, nonché tra le Regioni stesse ed il Ministero. L'opportunità di intervenire con legge comunitaria regionale sarà, quindi, valutata più avanti.

- Si conferma, anche con riferimento al 2012, la tendenza a prediligere, quale strumento di adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'ordinamento europeo, l'adozione di singoli atti per settore (leggi regionali ma soprattutto atti generali di natura amministrativa) piuttosto che ricorrere allo strumento della legge regionale comunitaria, previsto, anche se non obbligatoriamente, dalla legge regionale 16 del 2008.

c) La partecipazione alla fase discendente: gli indirizzi della sessione comunitaria 2012

Nella Risoluzione ogg. n. 2615/2012 l'Assemblea legislativa con riferimento specifico alla fase discendente, formula alcuni indirizzi , in particolare:

- Ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'UE, invita la la Giunta regionale a:
 - monitorare il completamento del recepimento statale della cd. direttiva Servizi (Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno) e della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), che scadrà il 7 gennaio 2013;
 - informare periodicamente l'Assemblea sull'avanzamento dei lavori, con riferimento al processo di recepimento della direttiva sull'assistenza sanitaria transfrontaliera (Direttiva 2011/24/UE) sulla quale risultavano in corso i lavori di confronto tra le Regioni e tra queste ed il Ministero, in sede di Conferenza delle Regioni e di confronto con il Governo sul nuovo Patto per la Salute, in vista delle successive attività necessarie a dare attuazione alla direttiva stessa e delle potenziali ricadute a livello regionale.
- Per quanto concerne il seguito dato agli indirizzi formulati nel corso della sessione comunitaria 2012 sulla fase discendente e lo stato di adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea, se ne darà conto nel 2013 a seguito della presentazione, da parte della Giunta regionale, sia della Relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale in relazione agli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea (anno 2012), che del Rapporto conoscitivo per la sessione comunitaria dell'Assemblea legislativa per l'anno 2013.

Lo scambio di informazioni tra Giunta e Assemblea sulle attività europee *(Legge Regionale n.16/2008, artt. 4 e 15)*

- Le attività che la Regione svolge per la partecipazione alle fasi ascendente e discendente del diritto dell'Unione europea, e le sue attività di rilievo internazionale, sono oggetto di adempimenti informativi già enunciati dallo Statuto regionale con particolare riferimento al diritto di informazione preventiva e successiva dell'Assemblea (articoli 12 e 13).
- Le modalità con cui adempiere a questi obblighi informativi sono state individuate dalla legge regionale n. 16/2008 con carattere di reciprocità tra la Giunta e l'Assemblea, richiedendo la tempestività, la modalità informatica dello scambio delle informazioni e indicandone in modo non esaustivo anche il contenuto (articoli 4 e 15).
- Con delibere assunte nel mese di marzo 2010, d'intesa tra la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, si sono individuate le modalità attuative degli obblighi di informazione (Delibera UP n. 56 del 2 marzo 2010 e Delibera di Giunta n. 57 dell'8 marzo 2010).
- In attuazione della citata Intesa sono proseguiti, nel corso del 2012, i lavori finalizzati alla creazione di un punto di accesso unico alle informazioni relative alle attività di partecipazione alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea, da collocare nel sito istituzionale dell'Assemblea legislativa, in grado di migliorare e supportare i meccanismi di scambio di informazioni tra Assemblea e Giunta regionale. Sempre in attuazione dell'Intesa si è agito per garantire un'adeguata informazione a cittadini e stakeholders, anche ai fini della partecipazione, nonché, in una fase successiva, per facilitare lo scambio di informazioni con altre regioni e soggetti istituzionali a livello nazionale ed europeo.

ANNO 2012

ATTIVITÀ DI RILIEVO INTERNAZIONALE

Il quadro normativo regionale

- In attuazione dello Statuto, la legge regionale n.16/2008 ricostruisce un quadro normativo unico per le attività di rilievo internazionale della Regione, integrando la disciplina a suo tempo già individuata dalla legge regionale n.6/2004 e completando la descrizione delle suddette attività nel quadro della riforma costituzionale del 2001 e della sua legge di attuazione, ovvero la Legge n. 131/2003.
- Inoltre, la legge regionale detta la disciplina dei rapporti tra la Giunta e l'Assemblea, esplicitando in riferimento a ciascuna attività il potere di indirizzo dell'Assemblea e gli adempimenti informativi della Giunta. Questi ultimi sono precisati in termini di reciprocità, con riferimento alle attività promozionali e di mero rilievo internazionale.
- L'attività internazionale della Regione si svolge in attuazione del documento pluriennale di indirizzi (solitamente triennale) adottato dall'Assemblea su proposta della Giunta (articolo 5, legge regionale n. 6/2004). Con la Delibera assembleare n. 210 del 25 febbraio 2009 è stato adottato il Piano triennale sulle attività di rilievo internazionale della Regione Emilia-Romagna - Indirizzi e priorità per il periodo 2009-2011. Non risulta essere stato ancora adottato il nuovo Piano per il triennio successivo.

L'applicazione degli strumenti normativi


- Nel corso del 2012, il Presidente della Giunta regionale ha informato il Presidente dell'Assemblea legislativa dell'invio al Ministero degli esteri e al Dipartimento affari regionali della Presidenza del Consiglio di uno schema di intesa e di un accordo di collaborazione da sottoporre, una volta perfezionati, alla procedura di ratifica dell'Assemblea legislativa, ai sensi del comma 2, dell'art. 13 dello Statuto, in base alla procedura prevista nell'art. 17 della legge regionale 16 del 2008. Trattasi:
 - I) dell'Intesa di collaborazione tra la Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Buenos Aires;
 - II) dell'Accordo di collaborazione tra la Regione Emilia-Romagna e il Fondo egiziano per lo sviluppo dell'educazione della Repubblica Araba d'Egitto e relative misure applicative.
- Sempre nel corso del 2012 l'Assemblea legislativa ha ratificato con Delibera un accordo di collaborazione tra la Regione Emilia-Romagna e il Ministero del Lavoro, Affari Sociali e Pari Opportunità della Repubblica di Albania (Delibera dell'Assemblea legislativa n. 2601 del 23.05.12: Ratifica, ai sensi dell'art. 13, comma 2, dello Statuto, dell'Accordo di collaborazione operativa tra la Regione Emilia-Romagna ed il Ministero del Lavoro, Affari Sociali e Pari Opportunità della Repubblica di Albania).

ANNO 2012

L'INCIDENZA DEL DIRITTO E DELLE POLITICHE EUROPEE


L'incidenza del diritto e delle politiche europee - Anno 2012

- Presso il Servizio Legislativo dell'Assemblea, a partire dall'VIII legislatura è stata svolta un'attività sperimentale di monitoraggio dell'incidenza del diritto e delle politiche europee sugli atti adottati dalla Regione, che è proseguita anche nella corrente legislatura.
- Per "incidenza" si intende, in senso ampio, il rapporto esistente tra l'atto regionale e la fonte europea, che non si configura necessariamente come "vincolo," né come attuazione diretta.
- Si propongono, di seguito, i dati rilevati con riferimento all'anno 2012 in raffronto con i dati relativi all'incidenza del diritto dell'Unione europea relativi all'anno 2011. Il monitoraggio si riferisce a leggi e regolamenti regionali approvati negli anni di riferimento.
- Per una corretta lettura dei dati, si segnala che, ai fini del calcolo dell'incidenza, dal totale delle leggi regionali e regolamenti approvati nell'anno di riferimento, sono escluse le leggi finanziarie, di bilancio e di rendiconto.




Anno 2011

Anno 2012



Andamento dell'incidenza europea - VIII e IX Legislatura



■ **incidenza europea**

Andamento dell' incidenza europea - VIII e IX Legislatura

- L'analisi dell'incidenza europea relativa alle leggi e regolamenti regionali approvati nell'anno 2012, evidenzia una decrescita rispetto al dato del 2011 e conferma la tendenza ad un evidente ridimensionamento dell'incidenza rispetto ai primi anni dell'VIII legislatura.
- Questo dato tuttavia non implica di per sé una minore incidenza della normativa dell'UE sull'ordinamento regionale, e per leggerlo correttamente lo si deve collocare in un contesto più ampio. Il 2012, infatti, è stato un anno particolare a causa del terremoto che ha fortemente influenzato "l'agenda" del legislatore regionale.
- Più in generale, comunque, la flessione nel tempo dell'incidenza del diritto dell'Unione europea sulle leggi regionali e i regolamenti, conferma un dato, già sottolineato in precedenza e confermato dalle Relazioni sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale per il 2011 e per il 2012 predisposte dalla Giunta regionale, e cioè la tendenza della Regione a dare attuazione al diritto dell'Unione europea, più che tramite leggi regionali e regolamenti, prevalentemente attraverso atti generali di natura amministrativa.

APPENDICE

SCHEDE TECNICHE

ANNO 2012- IX LEGISLATURA^(*)

^(*) Non sono state predisposte le schede tecniche delle leggi di carattere finanziario.

LEGGE REGIONALE 30 MARZO 2012, N. 1

Anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati. Disposizioni sulla trasparenza e l'informazione

Con la legge in oggetto, la Regione Emilia-Romagna istituisce un'anagrafe pubblica degli eletti al fine di promuovere la più ampia trasparenza e pubblicizzazione delle informazioni relative all'attività istituzionale dell'Ente.

Il provvedimento dispone la pubblicazione sui siti internet dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale di alcuni dati relativi ai consiglieri regionali, al Presidente della Giunta e agli assessori quali, ad esempio, la professione esercitata, il gruppo di appartenenza, gli incarichi elettivi ricoperti nel tempo, la carica istituzionale ricoperta, gli emolumenti, i rimborsi e i gettoni di presenza percepiti a qualsiasi titolo dalla Regione, la dichiarazione dei redditi e la situazione patrimoniale così come i finanziamenti e le donazioni ricevuti od erogati. Viene anche dato conto dei progetti di legge, degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo presentati, nonché del quadro delle presenze alle riunioni istituzionali ed i voti espressi.

È prevista l'estensione delle norme sulla trasparenza, per determinate tipologie di dati, ai presidenti, vicepresidenti, consiglieri, amministratori delegati e direttori generali di istituti e di enti pubblici di nomina o designazione del Presidente della Giunta, della Giunta o dell'Assemblea legislativa.

La legge stabilisce che siano pubblicate informazioni inerenti l'attività della Giunta e dell'Assemblea legislativa riguardanti, ad esempio, l'elenco delle proprietà immobiliari della Regione; l'elenco degli incarichi esterni per i quali deve essere indicato il soggetto assegnatario, la tipologia dell'incarico e l'ammontare del compenso percepito e i dati essenziali di bilancio ed i nominativi dei consiglieri di amministrazione delle società o organismi partecipati dalla Regione.

Viene altresì disposta la pubblicità dei lavori assembleari mediante la pubblicazione degli ordini del giorno, dei relativi verbali e delle registrazioni audio delle sedute.

LEGGE REGIONALE 19 APRILE 2012, N. 2**Modifiche alla legge regionale 1 febbraio 2000, n. 3 (Riordino dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna)**

La presente legge, nell'intervenire in modifica della legge regionale 1 febbraio 2000, N. 3, ha la finalità di ridefinire la struttura del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna.

Il Decreto Legislativo n. 78 del 2010 ("Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica") ha infatti sancito che, a partire dal rinnovo successivo, tutti gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, possano essere composti da un massimo di 5 persone. Il passaggio quindi da 7 a 5 membri (1 di nomina ministeriale e 2 per ciascuna regione) costituisce un atto dovuto, e si colloca nel processo di razionalizzazione e di riduzione della spesa pubblica che la Regione Emilia-Romagna già da anni persegue.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna sarà quindi composto da due componenti nominati dalla Regione Lombardia, due nominati dalla Regione Emilia-Romagna e uno dal Ministero della Salute. La presente legge, infine, stabilisce anche che la nomina dei rappresentanti della Regione Emilia-Romagna sarà di competenza non più dell'Assemblea legislativa bensì della Giunta regionale, in armonia con quanto stabilito dallo Statuto regionale e dalla legge regionale n. 24 del 1994 sulle nomine.

LEGGE REGIONALE 20 APRILE 2012, N. 3

Riforma della Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale). Disposizioni in materia ambientale

La Legge in esame disciplina le procedure in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). La tutela dell'ambiente è una materia riservata, per espressa disposizione costituzionale, alla competenza esclusiva del legislatore statale, tuttavia, al legislatore regionale sono riconosciuti alcuni autonomi spazi di intervento che gli consentono sia di porre rimedio ad alcuni difetti riscontrati nella prassi applicativa della previgente disciplina, sia di colmare alcuni vuoti lasciati dal legislatore nazionale.

Difatti, il legislatore regionale, con la presente Legge, è intervenuto riscrivendo la Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9 recante "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale" al fine di adeguare l'ordinamento regionale alle recenti innovazioni intervenute a livello statale a seguito dell'entrata in vigore del "Codice dell'ambiente" adottato con D.lgs. n. 152/2006 e successivamente modificato dai Dlgs. n. 4/2008 e n. 128/2010.

Il principale obiettivo della Legge, oltre all'adeguamento della L. R. n. 9/1999 alla normativa nazionale, è quello di introdurre meccanismi finalizzati alla generale semplificazione dei procedimenti di VIA e di verifica (screening), attraverso misure di temporalizzazione e strumenti di razionalizzazione. Tutto ciò conferendo maggior certezza alla durata delle procedure ambientali, affidando alla P.A. il controllo effettivo dei tempi.

La VIA consiste nell'obbligo di raccogliere, tramite la cooperazione tra proponenti, amministrazioni pubbliche e cittadini, l'informazione esaustiva sull'insieme dell'impatto ambientale di un intervento, nel valutare l'importanza di tali impatti e nell'esaminare le possibili azioni alternative. L'obiettivo è quello di effettuare, preventivamente all'autorizzazione e all'approvazione di tali "azioni", un'opportuna valutazione del loro impatto sull'ambiente, in modo che le decisioni siano assunte in virtù di un'adeguata informazione sui principali aspetti ambientali.

La Direttiva 85/337/CEE costituisce la fonte delle procedure sulla valutazione di impatto am-

bientale di determinati progetti, introducendo nell'ambito delle politiche ambientali europee, i principi del "non inquinamento" e di "prevenzione", ovvero la necessità di evitare a monte, attraverso scelte programmatiche e progettuali, l'inquinamento e il depauperamento delle risorse naturali, superando quindi il principio di "chi inquina paga".

La Legge in esame contiene 40 articoli che introducono le opportune modifiche al testo normativo e agli allegati della L. R. n. 9/1999. In particolare le modifiche più significative sono contenute nei seguenti articoli:

- **L'articolo 3** con l'obiettivo di accrescere le forme di partecipazione delle amministrazioni e dei privati al procedimento, prevede la possibilità che il progetto, il relativo studio ambientale preliminare o il relativo studio di impatto ambientale siano presentati in un'apposita assemblea pubblica, entro un termine tassativo volto a evitare di allungare i termini procedurali.
- **L'articolo 5** chiarisce l'ambito di applicazione delle norme relative alla VIA e di quelle relative allo screening, ciò al fine di rendere più evidenti i casi di sottoposizione diretta dei progetti a VIA, i casi in cui ricorre l'obbligo di effettuare lo screening che può condurre alla sottoposizione dei progetti a VIA e le soglie dimensionali che possono condurre, a seconda dei casi, a VIA o a screening.
- **L'articolo 7** modifica l'articolo 6 della L. R. 9/1999 sullo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP), recependo in ambito regionale le novità introdotte dal legislatore nazionale. Col presente articolo viene fornita una sistemazione organica alla normativa in tema di SUAP, che è carente a livello nazionale. Viene regolata la connessione tra i due procedimenti, nel senso che la VIA viene a costituire un endo-procedimento del procedimento unico curato dal SUAP. La VIA mantiene ampi caratteri di autonomia. La regola è che il SUAP è competente a ricevere la domanda relativa al progetto da sottoporre a valutazione di impatto, a indire la Conferenza di servizi e ad emettere il provvedimento finale richiesto mentre, l'Autorità competente alla VIA, una volta ricevuti gli atti dal SUAP, cura l'istruttoria fino ad adottare il provvedimento di VIA, che comprende e sostituisce gli altri atti di assenso in materia ambientale e paesaggistico-territoriale eventualmente necessari. Nel rispetto della normativa nazionale, è ammessa, quale eccezione, la possibilità che la VIA sia oggetto di autonoma domanda, che invece per lo screening è

la regola. Va evidenziato che per le opere pubbliche vige un modello procedimentale diverso, poiché il SUAP non è coinvolto e di conseguenza sarà direttamente investita della domanda di VIA l'autorità competente a svolgerla.

- **L'articolo 20** sostituisce interamente l'articolo 17 della L. R. n. 9/1999 prevedendo che il provvedimento di VIA comprende e sostituisce vari altri atti di assenso, con alcune differenze sostanziali qualora la VIA rientri o meno in un procedimento più ampio. Nello specifico se la procedura di VIA costituisce un endo-procedimento di un procedimento "unico", allora il provvedimento di valutazione tiene luogo dei soli atti di assenso in materia ambientale e paesaggistico-territoriale. Ciò perchè gli ulteriori necessari assensi saranno acquisiti successivamente, non dall'autorità competente per la VIA, ma da quella competente per il procedimento unico (produttivo o energetico). L'acquisizione degli assensi avverrà sempre nell'ambito della Conferenza di Servizi unica, ma dopo la chiusura della VIA. Al di fuori di detti casi, in particolare per i progetti di opere pubbliche o di pubblica utilità (ad eccezione di quelli energetici), la VIA comprende e sostituisce sia gli atti di assenso ambientali e paesaggistici, sia tutte le intese, concessioni, autorizzazioni, pareri e atti di assenso comunque denominati necessari per la realizzazione del progetto.

Inoltre, un'ulteriore modifica a supporto della semplificazione e celerità del procedimento è contenuta nel nuovo **comma 5 dell'articolo 17** della L. R. n. 9/1999 che già assegnava al provvedimento di VIA il valore di variante degli strumenti urbanistici comunali per la realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico, estendendone gli effetti agli strumenti di pianificazione territoriale provinciale, consentendo così al provvedimento di VIA di modificare più strumenti di pianificazione. Tuttavia, al fine di evitare effetti eccessivi ed indesiderati rispetto all'oggetto del procedimento di VIA, sono stati introdotti specifici elementi di definizione e finalizzazione della possibilità di approvare nel procedimento di VIA varianti agli strumenti di pianificazione territoriale provinciale ed urbanistica, solo in riferimento a specifiche fattispecie correzione di errori materiali, sopravvenuti motivi di pubblico interesse, mutamento della situazione di fatto, nuova valutazione dell'interesse pubblico originario. In ogni caso le proposte di variante agli strumenti di pianificazione territoriale provinciale possono attenersi esclusivamente a specifiche modifiche cartografiche che vanno ratificate dal Consiglio provinciale a pena di decadenza.

Un altro punto centrale delle nuove norme è la pubblicità delle informazioni è introdotto l'obbligo di rendere disponibile sul web per i cittadini tutto l'archivio dell'Ente sugli studi e le valutazioni di impatto ambientale eseguite.

Con la finalità di ridisegnare il quadro delle competenze tra Regione, province e Comuni e al fine di recepire la normativa nazionale, l'**articolo 33** ha apportato alcune modifiche agli allegati alla L. R. n. 9/1999. In particolare, si è proceduto ad una nuova allocazione delle competenze, prevedendo, in sintonia con le nuove assegnazioni di competenze relative all'approvazione di progetti assoggettati alle procedure di verifica (screening) o alle procedure di VIA, la coincidenza con la competenza al rilascio delle più rilevanti e/o della maggior parte delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto di impianto, opera o intervento in base alle vigenti normative.

È infine prevista una disciplina transitoria (**articolo 34**) che stabilisce che le procedure di verifica (screening) e le procedure di VIA avviate precedentemente all'entrata in vigore della Legge, sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento.

LEGGE REGIONALE 24 MAGGIO 2012, N. 4

Modifiche alla legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali)

La presente legge apporta alcune modifiche alla Legge Regionale 9 ottobre 2009, n. 13 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali) finalizzate a garantire l'ottimale funzionamento del CAL. In particolare, alcuni interventi proposti mirano al superamento della questione relativa alla assenza di candidati nella graduatoria dei non eletti nelle ipotesi di sostituzione di un componente elettivo del CAL decaduto, prevedendo che il Consiglio delle autonomie locali operi validamente composto dai restanti componenti in carica fino alla nuova elezione di tutti i componenti elettivi.

Il Progetto di Legge è costituito da 3 articoli.

L'**articolo 1** introduce alcune modifiche alla Legge n. 13 del 2009.

Nello specifico: il comma 1 dispone l'abrogazione della disposizione relativa alla sede del CAL; il comma 2 prevede la possibilità per i componenti del CAL di delegare un assessore alla partecipazione delle sedute del CAL e delle commissioni; ai sensi del comma 3, nell'ipotesi che non sia possibile sostituire un componente elettivo decaduto a causa della mancanza di candidati nella graduatoria dei non eletti, viene disposto che il CAL opera validamente composto dai restanti componenti in carica fino alla nuova elezione di tutti i componenti elettivi. In tal caso non è richiesto il rispetto del rapporto tra comuni montani e non montani. Al comma 4 è poi previsto che qualora nel corso della legislatura decadano più della metà dei componenti elettivi si proceda a nuove elezioni di tutti gli stessi. Infine, il comma 5 abroga la disposizione che prevedeva che i componenti uscenti svolgessero le loro funzioni sino alla nomina dei successori.

Ai sensi dell'**articolo 2**, le modifiche apportate alla Legge n. 13 del 2009 sono applicate ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge che, come previsto dal successivo **articolo 3**, avviene il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

LEGGE REGIONALE 24 MAGGIO 2012, N. 5**Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'Associazione Rete Politecnica regionale**

La presente legge ha l'obiettivo di consolidare la Rete politecnica regionale degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) costruendo un sistema unitario che sia in grado di mettere in rete i soggetti che operano in campo educativo e formativo con il sistema delle imprese e dei centri di ricerca scientifica e tecnologica.

Già nel 2011 sette ITS, distribuiti sui diversi territori provinciali, hanno avviato nove percorsi biennali a copertura degli ambiti individuati dal Piano territoriale triennale dell'offerta di formazione superiore.

Dal punto di vista giuridico questi ITS sono configurati nella forma della fondazione di partecipazione senza fini di lucro, come previsto dal Codice civile, con natura privata. Essi rappresentano un validissimo strumento, differente dal canale universitario, per dare risposta occupazionale al sistema scolastico e rispondere all'attuale forte carenza sul mercato del lavoro di tecnici altamente specializzati.

Con la programmazione del Piano triennale Rete politecnica 2011-2013 la Regione Emilia-Romagna ha deciso di rinforzare le reti regionali costituendo un'Associazione degli ITS dell'Emilia-Romagna, nell'ottica di consolidare la Rete politecnica e dare modo alle imprese della Regione di potersi avvalere di personale formato e qualificato per le proprie esigenze.

Passando dunque al breve articolato:

l'**articolo 1** spiega le finalità e le condizioni per la partecipazione della Regione Emilia-Romagna in qualità di socio fondatore all'Associazione Rete politecnica regionale, che avrà sede a Bologna e prevede la nomina da parte della Giunta regionale di un rappresentante della Regione all'interno dell'organo esecutivo dell'Associazione;

l'**articolo 2** stabilisce le condizioni per la partecipazione finanziaria della Regione Emilia-Romagna alla costituzione del patrimonio dell'Associazione, con una quota pari a 25.000 euro, prevedendo altresì una quota di adesione annuale di importo definito a seconda delle disponibilità del bilancio regionale annuale.

LEGGE REGIONALE 22 GIUGNO 2012, N. 6

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia)

La legge approvata interviene modificando la normativa regionale in materia di servizi educativi per la prima infanzia (legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1) rispondendo a tre esigenze essenziali per i servizi educativi e sociali:

- mantenere e implementare la qualità dei servizi educativi;
- garantirne la sostenibilità anche finanziaria;
- semplificare i percorsi per le autorizzazioni.

Tutto ciò in linea con gli obiettivi di aiutare le famiglie con un'offerta più flessibile, sviluppare interventi nelle zone montane e nei piccoli centri, chiarire la distinzione tra servizi educativi veri e propri e servizi ricreativi e di conciliazione in grado di offrire risposte adeguate a nuove e diverse esigenze delle famiglie e del territorio.

La nuova normativa prevede che il sistema educativo dei servizi per la prima infanzia sia costituito da:

- i **nidi d'infanzia (art. 2)**, quali servizi educativi e sociali di interesse pubblico, aperti a tutti i bambini in età compresa tra i tre mesi e i tre anni, che concorrono con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica per la prima infanzia e della garanzia del diritto all'educazione, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa;
- i **servizi domiciliari (art. 3)**, che privilegiano il rapporto personalizzato di piccolo gruppo;
- i **servizi integrativi (art. 3)**, che prevedono modalità strutturali, organizzative e di funzionamento diversificate, per l'accoglienza di bambini, anche accompagnati dai genitori o da altri adulti;
- i **servizi sperimentali (art. 3)**, per far fronte a emergenti bisogni o in particolari situazioni sociali e territoriali.

Un'altra novità riguarda la figura dell'educatore: per ragioni di equità e fungibilità del personale è stabilito che i titoli per l'accesso al ruolo di "educatore" saranno i medesimi per tutte le tipologie.

La riforma rafforza anche il ruolo del coordinamento pedagogico provinciale, formando i coordinatori affinché siano in grado di verificare, oltre alla qualità del sistema e alla qualità complessiva a livello territoriale, anche la sostenibilità finanziaria dei servizi offerti alle famiglie.

In linea con l'esigenza di semplificare il percorso per l'autorizzazione al funzionamento, e di ridurre quindi in modo significativo i tempi per il rilascio dell'atto di autorizzazione, la legge intende superare la vecchia previsione di due organismi istruttori a supporto del Comune, titolare del rilascio dell'autorizzazione. Il doppio livello costituito dalla commissione tecnica provinciale e da un organismo tecnico collegiale (di livello comunale o sovracomunale) viene superato attraverso la costituzione di una commissione tecnica di ambito distrettuale.

Il legislatore, sulla base dell'esperienza consolidata nel territorio, assegna alla Regione la competenza a promuovere la messa in rete di servizi per l'infanzia e la stipula di convenzioni tra Comuni limitrofi, in particolare nelle zone montane, per l'utilizzo degli asili nido. Viene inoltre prevista la possibilità per i Comuni di istituire appositi "albi" del personale a cui attingere per chi organizza servizi ricreativi e di conciliazione (baby parking, ludoteche, baby-sitteraggio).

La presente legge, ai fini di una piena attuazione, richiede però l'emanazione di altri due atti amministrativi: una direttiva tecnica di attuazione (in materia di requisiti strutturali ed educativi) e le linee guida che consentano di valutare i risultati ottenuti.

LEGGE REGIONALE 6 LUGLIO 2012, N. 7

Disposizioni per la bonifica. Modificazioni alla Legge Regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative)

La Legge Regionale n. 7 del 2012 interviene sulla normativa regionale in materia di bonifica.

La bonifica si esplica in più attività, avendo assunto una connotazione polifunzionale che va dalla difesa del suolo, alla gestione delle acque ad uso irriguo, alla salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente.

La Legge in esame rappresenta, dopo la L. R. n.5/09 (relativa alla ridelimitazione dei comprensori di bonifica e riordino dei consorzi) e la L. R. n.5/10 (relativa in particolare alla riforma del sistema elettorale dei consorzi di bonifica), il terzo e conclusivo atto della riforma iniziata nel 2009.

La Legge 7/2012 prevede anzitutto (**art. 2**) che non dovranno più pagare il contributo di bonifica gli immobili siti in aree urbane serviti dalla rete fognaria senza significative interconnessioni con la rete di bonifica, fermo restando l'obbligo di corresponsione del contributo di bonifica in relazione, ove presente, al beneficio di difesa idraulica.

Pagheranno invece il contributo i proprietari (**art. 4**) di immobili pubblici e privati ricadenti nei comprensori di bonifica che traggono beneficio specifico e diretto dalle opere gestite dai consorzi, nonché chiunque (**art. 2**), non associato ai consorzi di bonifica, utilizza canali consortili come recapito di scarichi provenienti da insediamenti di qualunque natura. Tale contribuzione è dovuta anche dal gestore del servizio idrico integrato, sia per gli scarichi diretti di fognatura nei canali consortili, sia per quelli che avvengono tramite le opere funzionali al sistema di fognatura.

Si prevede (**art. 2**) la collaborazione tra bonifica, gestori dei servizi idrici integrati e altri soggetti, anzitutto, qualora in capo all'utente permanga l'obbligo di corrispondere sia la tariffa del servizio idrico integrato che il contributo di bonifica, consorzio di bonifica e gestore del servizio idrico integrato possono accordarsi per la riscossione unitaria degli importi dovuti; accordi possono essere conclusi dai soggetti gestori anche per realizzare una diversa gestione delle

reti; si prevede altresì la possibilità di uso plurimo –ossia da parte di altri utenti- delle acque anche per usi diversi da quello irriguo.

Si ridefinisce il rapporto con la montagna (**art. 3**) prevedendo che l'introito derivante dalla contribuzione montana sia destinato ad opere e interventi di bonifica dei territori montani.

Si prevede poi, l'adozione di un nuovo piano di classifica degli immobili dei comprensori di bonifica (**art. 4**), ossia lo strumento che consentirà di individuare gli immobili tenuti o esclusi al pagamento del contributo.

La Legge prevede poi (**art. 5**) forme di cooperazione: anzitutto attraverso apposite convenzioni, tra Regioni ed enti locali, da un lato, e consorzi di bonifica, dall'altro, per la realizzazione di interventi strumentali al perseguimento di interessi comuni; si prevede altresì che la Regione possa avvalersi delle competenze del Consorzio di bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano-Romagnolo per l'attuazione di attività di ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica per la gestione delle risorse idriche in agricoltura; si prevede, infine, che i Consorzi di bonifica, per finalità di comune interesse, possano stipulare convenzioni con imprenditori agricoli.

È stata prevista (**art. 6**) una riduzione del compenso dei Presidenti dei consorzi e degli altri componenti del Comitato amministrativo.

La disposizione transitoria (**art. 7**) prevede poi che, sino all'approvazione del piano di classifica, resta fermo l'obbligo del pagamento del contributo di bonifica per gli immobili pubblici e privati ricadenti nei comprensori di bonifica che traggono beneficio specifico e diretto dalle opere gestite dai consorzi.

LEGGE REGIONALE 6 LUGLIO 2012 N. 8

Modifica della Legge Regionale 25 ottobre 2000, n. 29 “Disciplina del referendum sulle leggi regionali di revisione statutaria ai sensi dell’articolo 123 della Costituzione”

Ad oltre dieci anni dalla adozione della Legge Regionale 25 ottobre 2000, n. 29 “Disciplina del referendum sulle leggi regionali di revisione statutaria ai sensi dell’articolo 123 della Costituzione”, ragioni di economicità e semplificazione dell’azione amministrativa hanno suggerito un suo aggiornamento.

È proprio a tale Legge, infatti, che opera il rinvio dell’**art. 22** dello Statuto nel fare riferimento alla Legge Regionale per la disciplina delle modalità di svolgimento del referendum per l’approvazione dello Statuto e delle sue variazioni.

In relazione alla iniziativa referendaria riconosciuta ad un cinquantesimo degli elettori della Regione, la Legge Regionale 29/2000 ha dovuto operare una scelta, non preconstituita dalla Legge Costituzionale 1/99, ossia stabilire come determinare il dato relativo al cinquantesimo degli elettori. La scelta della Legge Regionale 29/2000 (**art. 13**), è stata di affidare agli uffici del Consiglio regionale la determinazione, con cadenza semestrale, del numero degli elettori della Regione, sulla base del numero degli elettori risultati iscritti nelle liste elettorali, comunicato alla Presidenza del Consiglio regionale dai Comuni della Regione ad ogni revisione semestrale delle liste medesime a norma del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e di fare riferimento, agli effetti della presentazione di richiesta di referendum, all’ultimo calcolo svolto dagli uffici del Consiglio regionale prima della data di pubblicazione della Legge di revisione statutaria.

L’elaborazione semestrale di questo dato è risultata per gli uffici dell’Assemblea legislativa un adempimento impegnativo, in quanto si è trattato di tenere due volte all’anno i necessari rapporti con tutti i comuni della Regione Emilia-Romagna. È peraltro evidente che a tale dispendio di risorse non corrispondono frequenti iniziative di revisione statutaria. A tutt’oggi, in relazione ai tre interventi legislativi statutari successivi alla riforma costituzionale e alla Legge Regionale n. 29, non è stata avanzata alcuna richiesta di referendum confermativo.

Con la presente Legge, pertanto, si intende perseguire un obiettivo di semplificazione e mag-

giore economicità, alleggerendo le 348 Amministrazioni comunali dell'onere della trasmissione semestrale alla Presidenza dell'Assemblea legislativa. La Legge in esame, infatti, sostituisce l'art. 13 della Legge 29/2000, prevedendo che il cinquantesimo degli elettori, necessario per l'iniziativa referendaria in parola, sia determinato in relazione al numero degli elettori quale accertato nell'ultima revisione delle liste elettorali per l'elezione dell'Assemblea regionale in carica. Si tratta di una scelta legislativa già adottata da altre Regioni (Veneto, Lombardia, Toscana, Marche, Campania, Liguria, Molise, Abruzzo).

Il dato in parola può essere agevolmente recuperato nella sezione "Archivio storico delle elezioni" del sito del Ministero dell'Interno.

Si è poi colta l'occasione della rivisitazione della L. R. 29 del 2000 per l'aggiornamento dei riferimenti ivi contenuti alla Commissione per i procedimenti referendari e di iniziativa popolare con la Consulta di garanzia statutaria prevista dall'articolo 69 dello Statuto regionale.

LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2012, N. 11

Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne

La presente legge introduce un quadro normativo organico per la disciplina della tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico nonché per la disciplina della pesca e dell'acquacoltura nelle acque interne. La normativa è intervenuta accorpando le disposizioni relative alla pesca sportiva, professionale e all'acquacoltura (L. R. 11/1993) e le disposizioni relative alle licenze per l'esercizio della pesca nelle acque interne (L. R. 23/1978). La legge in esame risponde all'esigenza di adeguare la normativa vigente alle nuove disposizioni comunitarie, oltre che alla necessità di dare attuazione ai principi di semplificazione e snellimento delle procedure.

La legge persegue l'obiettivo della conservazione e valorizzazione della fauna ittica, con particolare riferimento alle specie autoctone, attraverso la salvaguardia degli ecosistemi acquatici e la disciplina della pesca, mettendo in rilievo il legame tra fauna ittica ed ambiente in cui vive e si riproduce.

Tra le principali novità si riportano:

- il divieto di immissione e reimmissione nelle acque interne di specie ittiche estranee alla fauna autoctona, prevedendo che la Giunta adotti specifici atti per il contenimento di specie particolarmente invasive (art. 9, comma 1);
- la previsione secondo cui l'amministrazione competente ad autorizzare interventi in alveo, impartisca, su parere dell'ente territoriale competente alla salvaguardia del patrimonio ittico, prescrizioni e eventuali adempimenti da eseguire, a spese dell'interessato, per il recupero della fauna ittica presente e per l'eventuale successivo ripopolamento;
- l'introduzione del divieto di cattura di rane verdi (salvo alcune deroghe) e il principio dello sfruttamento sostenibile di anguille europee (artt. 21 e 22);
- l'istituzione di aree di pesca regolamentata affidate in gestione ai comuni che introitano gli importi derivanti dal rilascio di permessi di pesca su tali aree (art. 20);
- l'istituzione della Commissione ittica locale a livello territoriale, unificando le già esistenti Commissioni ittiche di bacino e le Commissioni di gestione delle zone ittiche (art. 6, comma 5);

- l'istituzione del sistema per la gestione informatizzata delle licenze di pesca sportiva e dei tesserini di pesca regolamentata
- si prevede la possibilità di pagamento on line delle relative tasse di concessione (art. 16)
- l'autorizzazione all'esercizio della pesca sportiva tramite mera esibizione della ricevuta di versamento della tassa di concessione, superando così la licenza di pesca sportiva (art. 14, comma 1);
- l'ampliamento delle categorie dei soggetti autorizzati alla pesca, esentati dal possesso di licenza di pesca tra i quali, i minori di 12 anni se accompagnati da un maggiorenne munito di licenza di pesca, i minori di 18 anni, se in possesso di attestato di frequenza ad un corso di avvicinamento all'esercizio della pesca organizzato dalle associazioni piscatorie, gli over 65 e i portatori di handicap (art. 14);
- l'inasprimento degli importi minimi per le multe a carico di chi compie azioni che possano danneggiare l'ambiente (art. 25).

LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2012, N. 12

Partecipazione della Regione Emilia-Romagna a reti internazionali scientifiche in ambito sanitario

L'Agencia socio-sanitaria regionale promuove l'internazionalizzazione del servizio sanitario regionale, favorendo in tal modo la partecipazione a programmi internazionali di ricerca e sostenendo iniziative di cooperazione e confronto con altri sistemi sanitari. La presente legge pertanto autorizza, in base all'art. 64 dello Statuto, la Regione Emilia-Romagna, a partecipare, quale partner membro, a 5 specifici network internazionali al fine di consolidare una significativa rete di relazioni con esperti internazionali nei settori della metodologia della ricerca clinica, della valutazione delle tecnologie sanitarie e nelle politiche per il miglioramento della qualità dell'assistenza, della sicurezza e delle cure.

In estrema sintesi, l'articolo 1 indica le finalità della legge e, quindi, le ragioni che hanno motivato la Regione ad aderire alle associazioni citate.

L'articolo 2 determina le condizioni cui è subordinata l'adesione della Regione.

Nell'articolo 3 viene indicato il Presidente della Giunta regionale quale soggetto autorizzato a compiere tutti gli atti necessari per perfezionare la partecipazione della Regione agli organismi associativi e ad esercitare i diritti attinenti alla qualità di socio.

L'articolo 4 disciplina le modalità della partecipazione finanziaria della Regione alle reti internazionali.

Infine, l'articolo 5 dispone l'entrata in vigore della legge in via di urgenza.

LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2012, N. 13**Norme per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile negli enti del servizio sanitario regionale**

La presente legge intende tutelare il diritto alla salute degli utenti del Sistema Sanitario regionale attraverso la regolamentazione delle forme di gestione diretta dei sinistri e delle modalità di corresponsione dei risarcimenti dovuti a responsabilità civile per attività sanitaria delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale. L'obiettivo della legge è dunque principalmente quello di migliorare l'efficienza e la trasparenza dei procedimenti di risarcimento, ottimizzando la gestione delle risorse per tale tipo di rischio oltre a cercare di ridurre e prevenire il più possibile il verificarsi di questi eventi. In particolare, la legge si applica ai sinistri o eventi dannosi cagionati dagli enti del Servizio sanitario regionale, dai quali conseguano richieste di risarcimento danno da parte degli utenti. Quindi, sulla base delle diverse soglie individuate nell'articolo 2, la Regione concorre con gli stessi Enti alla liquidazione delle somme dovute a titolo di risarcimento. A tal fine è prevista l'istituzione di un apposito fondo regionale denominato "Fondo risarcimento danni da responsabilità sanitaria" (art. 6). La Regione si impegna, quindi, a svolgere anche funzioni di indirizzo, supporto, coordinamento e sostegno finanziario nel contesto delle attività di prevenzione e di gestione diretta dei sinistri (art. 3). Per far ciò dispone l'istituzione, presso la Giunta regionale, del "Nucleo regionale di valutazione dei sinistri" con funzioni consultive e di supporto agli enti nella gestione dei sinistri di elevato impatto economico (art. 4). Inoltre, per verificare l'efficacia delle modalità operative adottate e assicurare l'armonizzazione, il consolidamento e lo sviluppo delle funzioni di monitoraggio epidemiologico, prevenzione e gestione dei rischi, la Regione svolgerà anche le funzioni di osservatorio regionale (art. 5). Si segnala, infine, l'inserimento in legge di una clausola valutativa che consentirà all'Assemblea legislativa di esercitare il controllo sull'attuazione della legge e di valutarne nel tempo i risultati effettivamente conseguiti (art. 8).

LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 2012, N. 15

Norme in materia di tributi

La presente legge, intervenendo in materia di tributi regionali, in primo luogo procede all'abolizione dell'imposta regionale per l'abilitazione all'esercizio professionale. A partire, infatti, dal primo gennaio 2013, viene cancellata la tassa dovuta da coloro che per esercitare una professione dopo la laurea devono sostenere un esame di abilitazione. In questo modo si intende favorire le categorie dei giovani professionisti puntando ad uno snellimento delle procedure di incasso, che peraltro producono un'entrata limitata. Viene poi abolita, sempre dal primo gennaio 2013, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali si tratta peraltro di un'imposta non più giustificata a seguito del sovrapporsi di competenze attribuite o delegate a enti locali da norme statali o regionali.

In secondo luogo, la legge in esame, cerca di ridurre l'inquinamento acustico, introducendo, sulla base di una norma nazionale, l'Imposta Regionale sulle Emissioni degli Aeromobili (IRESA). Tale imposta grava sui proprietari per ogni decollo e ogni atterraggio dei velivoli civili da aeroporti del territorio regionale certificati dall'Enac. Il 50% dei proventi netti servirà a finanziare il completamento dei sistemi di monitoraggio acustico e disinquinamento acustico e all'eventuale indennizzo per i residenti nelle zone limitrofe agli scali aeroportuali. L'entità dell'IRESA sarà determinata in base alla classificazione della Convenzione civile internazionale (che divide gli aerei in tre classi in base all'emissione acustica dei singoli velivoli) e sarà progressiva in base alla quantità di emissioni sonore prodotte. Sono previste sanzioni in caso di inottemperanza.

Altro punto saliente della legge è l'intervento sul tema delle tasse automobilistiche regionali per i mezzi storici. Per auto e moto storiche la legge conferma l'esonero dal pagamento delle tasse automobilistiche regionali per i mezzi con più di 30 anni ed estende questa norma anche a quelli tra i 20 e i 30 anni se iscritti nei registri delle associazioni storiche riconosciute dalle norme del Codice della Strada, e se utilizzati solo fuori dalle strade o in caso di rievocazioni storiche. Le automobili e le moto tra i 20 e i 30 anni che invece circolano abitualmente su strade pubbliche come mezzi di trasporto, devono pagare solo una tassa di circolazione a forfait.

Infine, per quanto concerne i veicoli in leasing, si chiarisce che, conformemente alla normativa statale, i soggetti tenuti a pagare la tassa automobilistica regionale “in regime di solidarietà” sono, non solo i proprietari del mezzo, ma anche i detentori di contratti come usufrutti, leasing, o patto di riservato dominio.

LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 2012, N. 16

Norme per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012

La presente legge intende fare fronte alle necessità di ricostruzione nei territori emiliani interessati dal sisma del maggio 2012, aumentando la qualità del patrimonio edilizio, migliorando la sicurezza sismica e l'efficienza energetica degli edifici.

L'obiettivo, infatti, che la legge persegue è di offrire ai Comuni strumenti flessibili, adeguati ad affrontare la ricostruzione in tempi il più possibile veloci. Il piano della ricostruzione è lo strumento che consente di affrontare le situazioni più complesse e prevedere, con tempi e modalità di approvazione straordinari, delocalizzazioni, eliminazioni di edifici incongrui, nuove dotazioni di servizi, riqualificazioni di luoghi pubblici.

Esaminando i punti salienti della legge troviamo, all'art. 7, l'individuazione delle Umi, ossia le Unità minime di intervento, per accelerare la ricostruzione negli aggregati edilizi dove sono indispensabili progettazioni e interventi unitari. Ciò significa che, anche quando nello stesso edificio sono presenti più unità immobiliari, ovviamente fortemente correlate le une alle altre, si possa presentare una progettazione unitaria con una unitaria richiesta di contributi, potendo così arrivare all'assegnazione dei lavori attraverso un unico tipo di intervento.

Con l'art. 8 viene istituito un apposito fondo di rotazione, al quale ricorrere per consentire ai Comuni di esercitare il potere sostitutivo nei confronti delle proprietà inadempienti.

L'art. 9 si occupa degli interventi di riparazione e ripristino di edifici nel territorio rurale, contrastando così la dispersione urbanistica nel territorio rurale stesso.

L'art. 10 prevede la priorità per gli interventi sulle aree produttive, mediante una delibera del Consiglio comunale competente.

All'art. 11 si sottolinea l'esigenza di tutela del patrimonio vincolato ai sensi del Dlgs. n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), per cui ogni intervento deve essere disciplinato e sottoposto al parere della sovrintendenza.

Le tempistiche stabilite dalla legge prevedono 90 giorni per i Comuni per predisporre le Umi e

90 giorni per i cittadini per presentare i progetti; nel caso questo non accada si provvede con una 'diffida' di 30 giorni al termine della quale si procede con la definizione del progetto da parte del Comune stesso.

Come sopra anticipato, la sintesi generale della ricostruzione passa attraverso il Piano della ricostruzione (art. 13), cioè lo strumento urbanistico di natura operativa diretto a disciplinare gli interventi, su cui si dovrà esprimere, entro 30 giorni dal ricevimento del piano, un organismo collegiale partecipato, denominato Comitato unitario per la ricostruzione (CUR), costituito in Regione a costo zero.

Infine, l'art. 17 prevede da parte della Giunta una costante attività di osservatorio e monitoraggio della ricostruzione senza costi aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 2012, N.17

Norme per l'adeguamento all'art. 2 (Riduzione dei costi della politica) del Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) - convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213 - e altre disposizioni. Modifiche alla Legge Regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale), alla Legge Regionale 8 settembre 1997, n. 32 (Funzionamento dei gruppi consiliari - Modificazioni alla Legge Regionale 14 aprile 1992, n. 42) e alla Legge Regionale 30 marzo 2012, n. 1 (Anagrafe pubblica degli eletti e nominati – Disposizioni sulla trasparenza e l'informazione)

Il Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174 recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012" contiene disposizioni volte al rafforzamento del coordinamento della finanza pubblica.

In particolare, l'art. 2 di tale decreto ha introdotto una serie di adempimenti volti alla riduzione dei costi della politica, che le Regioni sono tenute ad attuare con le modalità previste nel proprio ordinamento. Alcune di queste misure - in particolare quelle di cui alla lettera a) del comma 1 del suddetto articolo 2 - erano già state previste dall'art. 14 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, ci si riferisce in particolare alla riduzione di consiglieri ed assessori regionali entro un numero massimo; alla commisurazione del trattamento economico dei consiglieri regionali all'effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio; all'istituzione di un Collegio dei revisori dei conti. Le misure di cui alle successive lettere b)-n) dello stesso comma 1, sono invece state introdotte ex novo dal decreto n. 174/2012 si tratta della definizione dell'importo delle indennità di consiglieri ed assessori regionali in modo che non ecceda quello riconosciuto dalla Regione più virtuosa; del divieto di cumulo di indennità o emolumenti in commissioni o organi collegiali derivanti da determinate cariche; della previsione della gratuità per i consiglieri regionali della partecipazione alle commissioni; della disciplina delle modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo; della definizione dell'importo dei contributi in favore dei gruppi consiliari in modo che non ecceda

quello riconosciuto dalla Regione più virtuosa; dell'applicazione di una serie di regole già contenute nei decreti-legge n. 78/2010, n. 201/2011 e n. 95/2012; della istituzione di un sistema informativo sui dati relativi al finanziamento dell'attività dei gruppi politici; di specifiche previsioni concernenti l'assegno del vitalizio non applicabili alle regioni che l'abbiano abolito; dell'esclusione dell'erogazione del vitalizio in favore di chi sia condannato in via definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione.

Dalla mancata attuazione dei suddetti adempimenti di riduzione dei costi della politica derivano, ai sensi del decreto stesso, gravi conseguenze economiche e politico-istituzionali. L'adozione degli interventi in questione entro il 23 dicembre 2012 (ovvero entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, qualora occorra procedere a modifiche statutarie) è, infatti, condizione per l'erogazione di una quota di contributi erariali pari all'80 per cento dei trasferimenti a favore delle Regioni (diversi da quelli destinati al finanziamento del servizio sanitario nazionale ed al trasporto pubblico locale). Non solo, ma il mancato adeguamento degli ordinamenti regionali nell'ulteriore termine di novanta giorni, assegnato ai sensi dell'art. 8 della legge n. 131/2003 alla Regione inadempiente, costituisce "grave violazione di legge" ai sensi dell'art. 126, comma 1, della Costituzione.

Con la presente legge la Regione Emilia-Romagna ha adeguato il proprio ordinamento ai criteri standard di riduzione dei costi della politica di cui all'art. 2 del Decreto Legge n. 174/2012 ed ha attuato altresì le disposizioni, di cui ai commi 9-11 dell'art. 1 del decreto stesso, relative all'approvazione e trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del rendiconto di esercizio annuale dei gruppi assembleari.

La legge si presenta in una struttura di quattro capi di cui i primi tre prevedono la modifica della disciplina regionale vigente rispettivamente in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali, di funzionamento dei gruppi assembleari e di anagrafe pubblica degli eletti e nominati mentre l'ultimo contiene le disposizioni finali.

Il capo I, concerne la materia relativa al trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale che viene riformata principalmente attraverso la modifica della Legge Regionale 14 aprile 1995, n. 42.

Il suddetto trattamento, tra l'altro in attuazione della lettera b) del comma 1 dell'art 2 del decreto 174, risulta articolato e definito in:

- **indennità di carica**

fissata nella misura stabilita con decorrenza 1 gennaio 2012;

- **indennità di funzione**

commisurata in percentuali dell'indennità di carica;

- **indennità di fine mandato;**

assegno vitalizio per cui è stabilita l'abrogazione dal 1 gennaio 2013 - e di conseguenza la non applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera m) del d.l. 174/2012 - nonché la facoltà di rinunciarvi per il consigliere in carica o cessato dal mandato;

- **rimborso spese per l'esercizio del mandato**

per cui è prevista la corresponsione per dodici mensilità di un rimborso forfetario mensile calcolato in percentuale dell'importo dell'indennità di carica, maggiorato di una quota variabile in relazione alla lontananza della residenza o del domicilio dalla sede dell'Assemblea legislativa.

In attuazione delle lettere e) e b) del comma 1 dell'art. 2 del d.l. 174/2012, è stabilita la gratuità della partecipazione alle commissioni assembleari ed è esplicitato che il trattamento economico dei consiglieri non può eccedere complessivamente l'importo riconosciuto dalla Regione più virtuosa che è risultata essere la nostra.

Risulta altresì attuata la misura contenuta nella precedente lettera a), riguardante la commisurazione del trattamento economico dei consiglieri regionali all'effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio. In particolare, è stabilita, per l'indennità di carica, la decurtazione nella misura dell'uno per cento per ogni assenza del consigliere alle riunioni istituzionali salvo casi di impedimento per partecipazione ad altra riunione o malattia e analogamente è disposto in merito alle spese per l'esercizio del mandato.

All'articolo 12 trova applicazione la misura di cui alla lettera n) del comma 1 dell'art. 2 del decreto 174, relativa all'esclusione dell'erogazione del vitalizio a seguito di condanna definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione.

Il Capo II della legge è diretto al recepimento delle norme degli articoli 1 e 2 del d.l. 174/2012, relative, in particolare, ai contributi ai gruppi consiliari, alle spese per il personale, agli obblighi di rendicontazione da parte dei gruppi medesimi.

In primo luogo, gli artt. 8, 9 e 10 della Legge Regionale 32/1997, come modificati dalla presente, recepiscono le disposizioni relative all'approvazione e controllo, da parte della Corte dei conti, dei rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari (art. 1, commi 9-12, del d.l. 174) che dovranno essere strutturati secondo linee guida da adottare in sede di Conferenza Stato-Regioni.

L'abrogazione delle disposizioni (artt. 11, 12, 13 e 15 della legge 32/1997) relative al Comitato tecnico per il controllo del rendiconto deriva, indirettamente, dalla attribuzione (art. 1, comma 10, d.l. 174) alla Corte dei conti del controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari. Peraltro il comitato tecnico in parola rimane in carica, ai sensi del novellato art. 10, sino alla nomina del Collegio dei revisori di cui alla Legge Regionale n. 18/2012 per svolgere i compiti di cui al comma 1, punto d) ed e), dell'art. 4 della L. R. 18/2012.

In secondo luogo l'art. 3 della legge 32/1997, come modificato dalla presente, recepisce il disposto dell'art. 2 comma 1 lett. g) del d.l. 174 relativamente alla definizione della misura dei contributi spettanti ai gruppi consiliari, la cui consistenza, al netto delle spese per il personale, non dovrà eccedere l'importo, ridotto della metà, riconosciuto dalla regione più virtuosa come individuata dalla Conferenza Stato-Regioni.

Al riguardo si segnala anche l'abrogazione dell'art. 3 comma 3 bis della legge 32 che consentiva ai gruppi di destinare ad integrazione dei contributi per il funzionamento quanto loro attribuito per il personale e non utilizzato.

Quindi l'art. 4 della legge 32/1997, come modificato dalla presente, recepisce il disposto dell'art. 2 comma 1 lett. h) del d.l. 174, ove, per le legislature successive a quella in corso, e salvaguardando i contratti in essere per la IX legislatura, si prevede che la definizione dell'ammontare delle spese per il personale dei gruppi sia definito secondo un parametro omogeneo legato al numero dei consiglieri, alle dimensioni del territorio e al modello organizzativo della regione.

Infine l'art. 14, come modificato, recependo l'art. 2 comma 1 lett. l) del d.l. 174, prevede l'istituzione di un sistema informativo idoneo a raccogliere i dati relativi al finanziamento dei gruppi consiliari e a garantirne la pubblicità.

Con il Capo III vengono apportate alcune modifiche alla Legge Regionale 30 marzo 2012, n. 1 (Anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati. Disposizioni sulla trasparenza e l'informazione) al fine di adeguare la normativa regionale alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 del Decreto Legge n. 174 del 2012. In particolare il Decreto Legge dispone che ciascuna regione disciplini le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo, prevedendo la pubblicazione (annualmente, all'inizio e a fine mandato) sul sito istituzionale dell'ente dei dati di reddito e di patrimonio con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati; ai beni immobili e mobili registrati posseduti; alle partecipazioni in società quotate e non quotate; alla consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimenti, SICAV o intestazioni fiduciarie. La norma statale prevede inoltre che la Regione stabilisca sanzioni amministrative per la mancata o parziale ottemperanza.

Il Capo IV reca infine le disposizioni finali concernenti il tetto massimo di spesa alle funzioni proprie dell'Assemblea legislativa e al metodo dei costi standard e l'entrata in vigore della legge fissata al 1 gennaio 2013.

LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 2012 N. 18

Istituzione, ai sensi dell'art. 14, co. 1, lett. e) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) - convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 - del Collegio regionale dei Revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente

Il D.L. 138/2011, convertito dalla legge 14 settembre 2011 n. 148 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", all'articolo 14 comma 1, lett. e) prevede per le Regioni l'istituzione di un Collegio dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente. La norma stabilisce che il Collegio sia composto da soggetti scelti mediante estrazione da un elenco ed in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali. Il Collegio dei revisori dovrà operare in raccordo con le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

L'art. 1 del D. L. 174/2012, "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012" ribadisce e rafforza il potere di controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle Regioni, e sul rispetto dei vincoli finanziari derivanti dalla partecipazione dell'Italia alla stessa Unione europea di alcuni importanti atti regionali, ai sensi degli articoli 28, 81, 97, 100 e 119 della Costituzione.

La Regione Emilia-Romagna, pertanto, mediante la presente legge ha istituito il "Collegio dei Revisori dei Conti" quale organismo di controllo sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente, intendendo così consolidare gli elementi di trasparenza e di correttezza che da sempre caratterizzano la propria azione legislativa e di governo.

A tal fine si è ritenuto opportuno attribuire al Collegio le seguenti funzioni:

- espressione di pareri obbligatori sulle proposte di legge di approvazione del bilancio di previsione, di assestamento del bilancio, di variazione del bilancio, di rendiconto;
- verifiche di cassa almeno trimestrali;
- vigilanza, mediante rilevazioni a campione, sulla regolarità contabile, finanziaria ed econo-

- mica della gestione, relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità;
- controllo sulla corretta certificazione degli obiettivi relativi al rispetto del patto di stabilità interno;
 - controllo di regolarità e di conformità delle spese di funzionamento dei gruppi assembleari dell'Assemblea legislativa;
 - indicazioni, consulenza ed assistenza ai gruppi assembleari ai fini del corretto adempimento degli obblighi previsti dalla legge regionale 32/97;
 - controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;
 - su richiesta della Giunta regionale o dell'Assemblea legislativa per il tramite dell'Ufficio di Presidenza o della Commissione Bilancio, formulazione di pareri su atti inerenti all'ordinamento contabile e finanziario della Regione;
 - segnalazione alla Giunta regionale e all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea di gravi irregolarità di gestione con contestuale denuncia agli organi giurisdizionali ove sussistano ipotesi di responsabilità;
 - verifica dei rapporti tra la contabilità regionale e quella degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, svolgendo altresì funzioni di certificatore della Gestione Sanitaria Associata.

La legge prevede inoltre espressamente che il collegio collabori con la Giunta regionale, con l'Ufficio di Presidenza e con le Commissioni assembleari, e possa accedere agli atti contabili ed ai bilanci degli enti ed agenzie regionali nell'interesse generale del sistema economico e finanziario complessivo, attribuendo agli stessi le medesime prerogative dei consiglieri regionali.

Il collegio dei revisori dura in carica tre anni con compenso per i suoi componenti pari al 30 per cento dell'indennità di carica di un Consigliere regionale, maggiorata del 50 per cento per il Presidente del Collegio.

LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 2012 N. 21**Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza**

La presente legge è adottata in adempimento di alcuni obblighi imposti dal legislatore statale che, in particolare, con l'art. 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 prevede che i Comuni di ridotte dimensioni demografiche esercitino in forma associata le funzioni fondamentali attraverso convenzione o unione e assegna alle Regioni il compito di individuare la "dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica" per l'esercizio associato obbligatorio di tali funzioni. Successivamente con l'art. 19 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 si è intervenuti nuovamente sulla disciplina associata obbligatoria dei Comuni, aggiornando il disposto dell'art. 14 del D.L. 78/2010 citato. Attualmente il quadro normativo statale prevede:

- per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti o fino a 3.000 se appartengono a comunità montane, l'obbligo di esercitare in via associata le funzioni fondamentali di competenza comunale definite dall'art. 14 D.L. 78/2010;
- il limite demografico minimo delle unioni di Comuni in 10.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato dalla Regione;
- dei tempi certi scaglionati per l'avvio delle gestioni associate obbligatorie almeno 3 funzioni fondamentali devono essere gestite in forma associate già a partire dal 1° gennaio 2013 e le restanti a decorrere dal 1° gennaio 2014;
- i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti sono autorizzati ad esercitare in forma associata tutte le funzioni e tutti i servizi pubblici loro spettanti, anche quelli non fondamentali.

Stante dunque la vigente normativa statale, la presente legge procede alla suddivisione di tutto il territorio regionale in "ambiti territoriali ottimali", all'interno dei quali i Comuni che ne faranno parte dovranno esercitare obbligatoriamente la gestione associata di una serie di funzioni (ad esclusione dei capoluoghi di provincia, a meno che non ne facciano richiesta). Inoltre, l'obbligo di gestione associata di alcune funzioni fondamentali, che la legislazione statale prescrive solo per i piccoli Comuni (fino a 5 mila abitanti o fino ai 3 mila se montani),

viene esteso anche ai Comuni cosiddetti “sopra soglia”. Tra le funzioni obbligatorie rientreranno quelle relative ai sistemi informatici e alle tecnologie dell’informazione. Prevista inoltre la gestione associata obbligatoria di tutte le funzioni ex provinciali che saranno conferite ai Comuni stessi alla fine del processo di riordino del livello provinciale, fatta salva diversa espressa disposizione legislativa.

In base alla presente legge, i Comuni inclusi nell’ambito territoriale ottimale possono aggregarsi secondo le stesse forme associative già individuate dal legislatore statale, ossia ricorrendo al modello dell’Unione di Comuni o a quello delle convenzioni. All’interno di ciascun ambito territoriale potrà esservi soltanto una Unione di Comuni, con adeguate dimensioni demografiche (almeno 10 mila abitanti oppure di 8 mila nel caso di Unioni di Comuni montani). È pertanto previsto l’eventuale superamento della pluralità di Unioni, ove preesistenti nello stesso ambito. Tra le altre novità, anche la trasformazione di diritto delle attuali Comunità montane in Unioni dei comuni montani, con un impegno a tutelare il personale nel passaggio da un ente all’altro.

Per l’entrata a regime del Programma di riordino territoriale (Prt), che avrà durata triennale, sono previsti 90 giorni dall’entrata in vigore della legge entro i quali la Giunta regionale valuterà le proposte di delimitazione degli ambiti ottimali pervenute entro 60 giorni dai comuni.

L’art. 6 della legge, in particolare, invita i Comuni a formulare proprie proposte di ambito, sulla base di criteri predeterminati atti ad assicurare un adeguato livello di gestione delle funzioni amministrative e dei servizi. Per esigenze legate al contesto territoriale sarà possibile derogare ad alcuni dei criteri di legge individuati all’art.6, comma 2. In ogni caso però, i comuni proponenti devono appartenere tutti alla stessa provincia, e nel caso in cui appartengano a comunità montane, devono impegnarsi a costituire, in coincidenza dell’ambito proposto, una o più unioni di comuni ovvero ad aderire ad una unione già esistente. La mancata presentazione di proposte entro il termine assegnato equivale ad assenso dei Comuni rispetto agli ambiti individuati con atto di Giunta (Programma di riordino territoriale).

La legge si propone di completare il programma di riordino territoriale delle comunità montane già intrapreso con la l.r. 10/2008 recante

Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni", attraverso la loro trasformazione ex lege in unioni di comuni montani o attraverso il subentro ad esse di più enti associativi (unioni) e la regolamentazione della relativa fase successiva.

Infine, la legge al Capo IV, in linea con la tendenza attuale dell'ordinamento statale a favorire le unioni di comuni in quanto forme associative ritenute molto idonee al perseguimento degli obiettivi di efficienza/efficacia gestionale, prevede misure incentivanti solo per le unioni di comuni coerenti con le norme della legge, e prioritariamente per quelle coincidenti con gli ambiti territoriali ottimali. Nessuna forma di incentivazione è prevista per i Comuni che partecipano in forma associata con la convenzione.

È fissato al 1 gennaio 2014 l'avvio per le gestioni associate, salvo per i comuni di maggiori dimensioni demografiche che possono ottenere una proroga al 31 dicembre 2015 per l'insorgenza di rilevanti difficoltà tecniche.



Hanno collaborato

**Barbara Attili, Monica Bernardi, Francesco Bertacchini, Daniela Biondi,
Chiara Caciagli, Monia Masetti, Andrea Orsi, Alessandro Ruggiero**
funzionari del Servizio Legislativo e qualità della legislazione

il personale dei Servizi Coordinamento commissioni assembleari e Segreteria Assemblea legislativa

Redazione a cura di

Giuseppina Pulvino

Posizione organizzativa del Servizio legislativo e qualità della legislazione

Progettazione a cura di

Anna Voltan

Responsabile del Servizio legislativo e qualità della legislazione

Grafica

Roberta Gravano

Centro grafico dell'Assemblea legislativa

Stampa

Centro stampa regionale

finito di stampare nel mese di maggio 2013

